

REVISIONE DI STATUTO

TESTO CORRENTE

TESTO EMENDATO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Natura e finalità

Art. 1 – Natura e finalità

1. L'Università di Firenze è un'istituzione pubblica, espressione della comunità scientifica, dotata di autonomia garantita dalla Costituzione, che ha per fine la libera elaborazione e trasmissione delle conoscenze e la formazione superiore, in attuazione delle libertà di ricerca, di insegnamento e di apprendimento di cui al successivo art. 2.
 2. Afferma il proprio carattere pluralistico, indipendente da ogni condizionamento religioso, ideologico, nonché politico o economico.
 3. Favorisce lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni ed alla cooperazione ed interazione delle culture, quale fattore di progresso e strumento per contribuire all'affermazione della dignità di tutti gli uomini ed alla giusta e pacifica convivenza tra i popoli.
 4. Assicura il proprio intervento a favore del diritto allo studio come definito e garantito dall'art. 34 della Costituzione.
 5. Assume la ricerca di nuove conoscenze come carattere qualificante delle proprie attività e come presupposto della formazione culturale e professionale.
1. L'Università di Firenze è un'istituzione pubblica, espressione della comunità scientifica, dotata di autonomia garantita dalla Costituzione, che ha per fine la libera elaborazione e trasmissione delle conoscenze e la formazione superiore, in attuazione delle libertà di ricerca, di insegnamento e di apprendimento di cui al successivo art. 2.
 2. Afferma il proprio carattere pluralistico, indipendente da ogni condizionamento religioso, ideologico, nonché politico o economico.
 3. Favorisce, **con il concorso responsabile della comunità di docenti, studenti e personale tecnico amministrativo**, lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni ed alla cooperazione ed interazione delle culture, quale fattore di progresso e strumento per contribuire all'affermazione della dignità di tutti gli uomini ed alla giusta e pacifica convivenza tra i popoli.
 - 3bis. Coopera con le altre istituzioni universitarie dell'Unione Europea nella prospettiva della creazione di uno spazio comunitario della ricerca e dell'insegnamento superiore.**
 4. Assicura il proprio intervento a favore del diritto allo studio come definito e garantito dall'art. 34 della Costituzione.
 5. Assume la ricerca di nuove conoscenze come carattere qualificante delle proprie attività e come presupposto della formazione culturale e professionale.

5bis. Considera le peculiarità proprie dei diversi ambiti disciplinari in cui al suo

interno si articolano le attività di ricerca e di didattica come una ricchezza comune da valorizzare.

6. L'Università si dà il proprio ordinamento con il presente Statuto. Ad esso devono conformarsi i regolamenti emanati ai sensi del successivo art. 4.
7. Assicura l'apporto della Facoltà di Medicina e Chirurgia e delle strutture di ricerca dell'area biomedica al perseguimento delle finalità previste dall'art. 32 della Costituzione.
6. L'Università si dà il proprio ordinamento con il presente Statuto. Ad esso devono conformarsi i regolamenti emanati ai sensi del successivo art. 4.
7. Assicura l'apporto della Facoltà di Medicina e Chirurgia e delle strutture di ricerca dell'area biomedica **alla realizzazione del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione perseguendo, in via prioritaria, azioni coordinate ed integrate con il Servizio Sanitario Regionale.**

Art. 2 – Libertà e diritti fondamentali

1. L'Università informa la propria attività:
- a) al rispetto della libertà di ricerca, garantendo in particolare la libera scelta dell'oggetto e del metodo di indagine, le condizioni materiali e le dotazioni minime per l'esercizio della ricerca, ed una ripartizione dei fondi per la ricerca ad opera di organi specificamente competenti e sulla base di criteri obiettivi;
 - b) al rispetto della libertà di insegnamento da esercitarsi nell'ambito della disciplina assegnata e tenuto conto della programmazione degli insegnamenti ad opera delle strutture didattiche;
 - c) al rispetto del diritto fondamentale degli studenti alla scelta del piano di studi in conformità ai curricula didattici, nonché ad un insegnamento tenuto con i criteri della regolarità e della efficienza, sostenuto da condizioni materiali adeguate, ed ispirato ai principi della partecipazione e dell'apporto critico dei discenti;

Art. 2 – Libertà e diritti fondamentali

1. L'Università informa la propria attività:
- a) al rispetto della libertà di ricerca, garantendo in particolare la libera scelta dell'oggetto e del metodo di indagine, le condizioni materiali e le dotazioni minime per l'esercizio della ricerca, ed una ripartizione dei fondi per la ricerca ad opera di organi specificamente competenti e sulla base di criteri obiettivi;
 - b) al rispetto della libertà di insegnamento da esercitarsi nell'ambito della disciplina assegnata e tenuto conto della programmazione **didattica e degli obiettivi formativi deliberati dalle strutture didattiche;**
 - b_{bis}) al rispetto del diritto ad un ambiente di lavoro e di studio che garantisca la libertà e dignità delle persone;**
 - b_{ter}) alla realizzazione delle pari opportunità, anche promuovendo azioni positive atte a rimuovere ogni discriminazione;**
 - c) al rispetto del diritto fondamentale degli studenti alla scelta del piano di studi in conformità ai curricula didattici, nonché ad un insegnamento tenuto con i criteri della regolarità e della efficienza, sostenuto da condizioni materiali adeguate, ed ispirato ai principi della partecipazione e dell'apporto critico dei discenti;

d) al rispetto del diritto di libera associazione ed espressione degli studenti anche promuovendo lo svolgimento di attività autogestite;

d) al rispetto del diritto di libera associazione ed espressione degli studenti anche promuovendo lo svolgimento di attività autogestite.

Art. 2 bis – Codice di comportamento

- 1. L'Ateneo adotta un codice di comportamento relativo alla condotta del personale docente e tecnico amministrativo, perché essa sia ispirata ai principi che informano l'attività dell'Ateneo e non sia condizionata da interessi estranei a quelli istituzionali.**

Art. 3 – Strutture dell'Ateneo

1. L'Ateneo si articola in strutture didattiche, di ricerca e di servizio.
2. Le strutture cui è attribuita o può essere attribuita autonomia contabile, amministrativa e di spesa ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sono quelle indicate dal presente Statuto.

Art. 3 – Strutture

1. L'Ateneo si articola in strutture didattiche, di ricerca e di servizio.
2. Le strutture cui è attribuita o può essere attribuita autonomia contabile, amministrativa e di spesa ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sono quelle indicate dal presente Statuto.
- 3. Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio possono darsi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e dei principi dettati dai Regolamenti di Ateneo.**

Art. 4 – Autonomia normativa dell'Università e delle sue strutture

1. L'Università adotta regolamenti aventi ad oggetto la propria organizzazione e la disciplina delle proprie attività che si denominano regolamenti di Ateneo. Tali regolamenti sono quelli:
 - a) previsti dalla legge ed approvati secondo le procedure da essa prescritte;
 - b) esplicitamente previsti per materie definite dallo Statuto ed approvati secondo le procedure da esso prescritte per ciascuno di tali regolamenti;
 - c) espressione dell'autonomia normativa attribuita agli organi accademici secondo le procedure di cui al comma successivo.

Art. 4 – Autonomia normativa dell'Università e delle sue strutture

- 1. I regolamenti espressione dell'autonomia normativa dell'Università, denominati regolamenti di ateneo, sono approvati dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico secondo le competenze e le procedure definite dal presente statuto.**

2. Le norme regolamentari di cui al punto c) del comma precedente in materia di attività e di organizzazione didattica e scientifica sono deliberate dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione. Ogni altra norma regolamentare di cui al punto c) del comma precedente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Senato Accademico. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'inizio del procedimento instaurato per la deliberazione di tali norme, ciascuno dei due organi può rivendicare la propria competenza con delibera motivata assunta con la maggioranza dei 3/5 dei suoi componenti. Sulla competenza decidono in via definitiva nei successivi 30 giorni, in seduta congiunta, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei voti pari ai 2/3 del totale dei membri dei due organi.
 3. Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio possono darsi regolamenti, nel rispetto delle norme e dei principi del presente Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.
 4. I regolamenti delle strutture di cui al comma precedente, sono deliberati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti e sono emanati dal Rettore sentiti il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico.
 5. Il Rettore, ove uno o entrambi i pareri di cui al comma precedente siano negativi, entro 30 giorni rinvia il regolamento al Consiglio della struttura che lo ha deliberato. Tale Consiglio potrà replicare entro i successivi 60 giorni.
 6. Viste le controdeduzioni il Rettore:
 - a) ove si tratti di vizi di legittimità respinge il regolamento o singole disposizioni di esso;
 - b) ove si tratti di questioni di merito e il Consiglio della struttura abbia
- 2. I regolamenti espressione dell'autonomia delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio sono deliberate ed emanati secondo le procedure di cui all'art. 42.**

rideliberato con la maggioranza dei 3/5 dei componenti emana il regolamento.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai Regolamenti didattici dei corsi di studio, previsti dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 4 bis – Diritto all’informazione

- 1. L’Università assume l’informazione, la trasparenza, l’accesso ai dati ed alla documentazione della attività amministrativa e di governo dell’Ateneo come principi essenziali del proprio funzionamento.**
- 2. A ciascun soggetto appartenente all’Università è garantito il diritto all’informazione, all’accesso agli atti e documenti amministrativi, fatte salve eventuali esigenze di riservatezza, e il rispetto dei diritti relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi. I verbali delle adunanze degli organi collegiali ed i relativi atti istruttori sono pubblici.**
- 3. Gli organi collegiali adottano strumenti idonei per rendere tempestivamente note le decisioni assunte.**
- 4. Apposito regolamento definisce le tipologie di atti da sottoporre, prima dell’approvazione, a consultazione di soggetti e strutture dell’Ateneo e le modalità con cui questa si svolge.**

Art. 5 – Efficienza, efficacia e sistema di valutazione

1. Tutte le strutture dell’Università, nello svolgimento delle proprie funzioni e nel perseguimento degli scopi prefissati, informano la loro organizzazione ed azione al principio di massima efficienza, efficacia ed economicità.
2. E’ costituito in seno all’Università di Firenze un Nucleo di valutazione interna con il compito di:

Art. 5 – Efficienza, efficacia e sistema di valutazione

1. Tutte le strutture dell’Università, nello svolgimento delle proprie funzioni e nel perseguimento degli scopi prefissati, informano la loro organizzazione ed azione ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, **e mettono in atto forme di autovalutazione.**
2. **L’Università adotta procedure di autovalutazione delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi per il diritto**

- a) valutare la efficacia ed efficienza delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio sulla base di indicatori generali, stabiliti ogni triennio sentito il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, ognuno per le rispettive competenze, e resi pubblici a tutta la comunità universitaria nei modi più opportuni. Per le attività didattiche saranno in ogni caso acquisite, garantendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti;
- b) verificare, in relazione alle finalità indicate dalle norme e dagli atti di indirizzo degli organi competenti, l'efficacia, l'economicità e l'imparzialità della gestione, l'effettiva attuazione di quelle finalità e di quegli indirizzi, ed analizzare in via preventiva e successiva, la congruenza e/o gli eventuali scostamenti; si provvederà anche ad individuare eventuali fattori ostativi al raggiungimento degli obiettivi in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione, ed eventuali responsabilità nonché i possibili rimedi;
- c) porre in essere ogni altra attività di valutazione a livello di Ateneo che sia richiesta dalla legislazione in materia di autonomia universitaria, prevista dall'articolo 33, ultimo comma della Costituzione, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

allo studio, nonché della gestione amministrativa, secondo un sistema cui è preposto il Nucleo di Valutazione di Ateneo di cui al successivo art. 30 bis.

- 3. I risultati delle attività del Nucleo di valutazione di cui alla precedente lettera b) supportano gli organi di governo nella definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali, nonché nella individuazione delle risorse umane, finanziarie e materiali per il raggiungimento di quei fini.
- 4. I risultati delle attività del Nucleo di valutazione di cui alla precedente lettera b) costituiscono uno degli elementi utilizzati dal Consiglio di amministrazione nel procedimento per la valutazione del Direttore amministrativo e dallo stesso

Direttore amministrativo per la valutazione dei dirigenti. Costituiscono altresì supporto all'attività del Direttore amministrativo.

5. Il Nucleo di valutazione è composto come segue:
 - a) un membro designato dal Rettore scelto fra i professori universitari che assume le funzioni di Presidente;
 - b) quattro membri nominati dal Senato Accademico, di cui due esterni all'Università di Firenze, scelti fra esperti nella valutazione delle attività didattiche e di ricerca;
 - c) quattro membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, di cui due esterni all'Università di Firenze, scelti fra esperti di organizzazione di enti pubblici e valutazione del rendimento e della qualità dei servizi pubblici, di analisi e valutazione dei bilanci, di ragioneria nonché di contabilità pubblica e di diritto amministrativo.
6. I membri del Nucleo durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di una volta consecutivamente. Il Presidente dura in carica quattro anni e non può essere confermato.
7. Il Nucleo opera in piena autonomia e risponde esclusivamente agli organi centrali di governo dell'Ateneo. Tutte le decisioni sono assunte collegialmente.
8. I risultati delle attività del Nucleo di cui al presente articolo costituiscono elemento di conoscenza per la formulazione del piano pluriennale di sviluppo di cui all'art. 13, comma 1 lettera b), ed a tal fine indicano anche i mezzi per il migliore assolvimento dei compiti istituzionali delle singole strutture, tenuto conto delle peculiarità dell'area scientifica di afferenza.

Art. 6 – Ricerca scientifica

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, l'Università assicura ai propri docenti e ricercatori l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzazione delle

Art. 6 – Ricerca scientifica

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, l'Università assicura ai propri docenti e ricercatori l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzazione delle

strutture, organizzate in modo tale da garantire la libertà di ricerca, di base ed applicata, dei singoli e dei gruppi; favorisce le relazioni con enti di ricerca, nonché con università ed istituzioni europee ed extraeuropee.

2. L'Università uniforma la disciplina delle attività di ricerca ai principi della trasparenza e della pubblicità. Per le attività di ricerca di cui ai commi 4 e 5 l'attuazione concreta di tali principi è rimessa al regolamento previsto dal comma 6.
3. L'Università, per l'attuazione degli scopi istituzionali e dei principi ispiratori di cui al presente Statuto, può accettare finanziamenti e contributi per attività di ricerca da essa promosse e partecipare, anche mediante rapporti di carattere convenzionale, a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici e università, da istituzioni internazionali e da privati.
4. Nell'ambito delle finalità e del metodo della ricerca scientifica, l'Università può svolgere attività di ricerca per conto di altri soggetti pubblici o privati, con il limite della compatibilità con il perseguimento dei fini e dei compiti istituzionali, didattici e di ricerca
5. L'Università può inoltre svolgere altre attività per conto terzi nel rispetto della priorità dei fini e dei compiti istituzionali, didattici e di ricerca di ciascuna struttura, nonché delle attività di cui ai commi 3 e 4; sono comunque fatti salvi i casi nei quali la legge espressamente obbliga l'Università a rilasciare pareri e certificazioni.
6. Apposito regolamento di Ateneo, approvato dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, specificherà i criteri cui dovrà uniformarsi lo svolgimento delle attività previste nei

strutture, organizzate in modo tale da garantire la libertà di ricerca, di base ed applicata, dei singoli e dei gruppi, **valorizzando le peculiarità di cui all'art. 1, comma 5 bis**; favorisce le relazioni con enti di ricerca, nonché con università ed istituzioni europee ed extraeuropee.

2. L'Università uniforma la disciplina delle attività di ricerca ai principi della trasparenza e della pubblicità. Per le attività di ricerca di cui ai commi 4 e 5 l'attuazione concreta di tali principi è rimessa al regolamento previsto dal comma 6.
3. L'Università, per l'attuazione degli scopi istituzionali e dei principi ispiratori di cui al presente Statuto, può accettare finanziamenti e contributi per attività di ricerca da essa promosse e partecipare, anche mediante rapporti di carattere convenzionale, a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici e università, da istituzioni internazionali e da privati, **nel rispetto di quanto stabilito nel successivo art. 9 bis, ultimo comma.**
4. Nell'ambito delle finalità e del metodo della ricerca scientifica, l'Università può svolgere attività di ricerca per conto di altri soggetti pubblici o privati, con il limite della compatibilità con il perseguimento dei fini e dei compiti istituzionali, didattici e di ricerca.
5. L'Università può inoltre svolgere altre attività per conto terzi nel rispetto della priorità dei fini e dei compiti istituzionali, didattici e di ricerca di ciascuna struttura, nonché delle attività di cui ai commi 3 e 4; sono comunque fatti salvi i casi nei quali la legge espressamente obbliga l'Università a rilasciare pareri e certificazioni.
6. Apposito regolamento di Ateneo, approvato dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, specificherà i criteri cui dovrà uniformarsi lo svolgimento delle attività previste nei

commi 4 e 5, nonché le forme ed i modi di pubblicità dei risultati delle ricerche. Il regolamento dovrà comunque prevedere le forme ed i modi di esplicazione del sindacato del Senato Accademico sull'ambito ed il limite di cui al c. 4 e sulle priorità di cui al comma 5. Spetta comunque al Consiglio di Amministrazione approvare la disciplina della partecipazione del personale tecnico-amministrativo e le modalità di ripartizione dei proventi, determinando la somma da destinare all'Università per spese di carattere generale ed i criteri per l'assegnazione dei compensi al personale che collabora a tali attività, fermo restando il limite massimo dell'entità dei proventi, percepibili dal personale stesso, fissato dalla legislazione in materia, in quanto applicabile all'Università.

7. La disciplina contrattuale prevista dall'art. 60 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli studi di Firenze si conforma alle disposizioni dei commi precedenti e del Regolamento previsto dal comma 6.

Art. 7 – Didattica

1. L'Università, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1, provvede a tutti i livelli di formazione universitaria, rilascia i titoli di studio aventi valore legale; svolge altresì attività di formazione finalizzata ed organizza servizi didattici integrativi ed ogni altra attività didattica ai sensi del successivo art. 20.
2. L'Università favorisce la mobilità internazionale degli studenti nonché la realizzazione di attività didattiche integrate e programmi integrati di studio per gli studenti, previa stipula di opportune convenzioni con le università italiane o straniere interessate.
3. L'Università promuove, per quanto di sua competenza, tutte le iniziative atte a rendere effettivo il diritto allo studio universitario e può concorrere con lo Stato e con le

commi 4 e 5, nonché le forme ed i modi di pubblicità dei risultati delle ricerche. Il regolamento dovrà comunque prevedere le forme ed i modi di esplicazione del sindacato del Senato Accademico sull'ambito ed il limite di cui al comma 4 e sulle priorità di cui al comma 5. Spetta comunque al Consiglio di Amministrazione approvare la disciplina della partecipazione del personale tecnico-amministrativo e le modalità di ripartizione dei proventi, determinando la somma da destinare all'Università per spese di carattere generale ed i criteri per l'assegnazione dei compensi al personale che collabora a tali attività, fermo restando il limite massimo dell'entità dei proventi, percepibili dal personale stesso, fissato dalla legislazione in materia, in quanto applicabile all'Università.

7. La disciplina contrattuale prevista dall'art. 60 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli studi di Firenze si conforma alle disposizioni dei commi precedenti e del Regolamento previsto dal comma 6.

Art. 7 – Didattica

1. L'Università, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1, provvede a tutti i livelli di formazione universitaria, rilascia i titoli di studio aventi valore legale; svolge altresì attività di formazione finalizzata ed organizza servizi didattici integrativi ed ogni altra attività didattica.
2. L'Università favorisce la mobilità internazionale degli studenti nonché la realizzazione di attività didattiche integrate e programmi integrati di studio per gli studenti, previa stipula di opportune convenzioni con le università italiane o straniere interessate.
3. **L'Università contribuisce alle iniziative atte a rendere effettivo il diritto allo studio, anche in rapporto alla definizione dell'offerta formativa, cooperando e**

Regioni agli interventi di loro competenza.

4. L'Università, in attuazione del diritto fondamentale degli studenti di cui all'art. 2 lettera c), garantisce agli studenti l'accesso alle strutture didattiche e di servizio per la didattica e la loro partecipazione agli organi di governo delle medesime; favorisce altresì la creazione di strutture di vita collettiva, lo svolgimento di attività culturali, ricreative e sportive, in collaborazione con gli Enti preposti.
5. L'espletamento di tali attività nel settore sportivo potrà essere affidato agli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, quale il C.U.S., mediante convenzione all'uopo stipulata.

Art. 8 – Aree di ricerca

1. Sono aree di ricerca ai fini della rappresentanza in Senato Accademico, le seguenti:
 - Area bio-medica;
 - Area delle scienze sociali;
 - Area scientifica;
 - Area tecnologica;
 - Area umanistica.
2. Il Senato Accademico provvederà, sentiti i Dipartimenti interessati, ad individuare i Dipartimenti afferenti a ciascuna delle aree come sopra indicate. Le eventuali variazioni alle suddette afferenze dovranno essere deliberate entro il 30 Novembre di ogni anno ed avranno effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

Art. 9 – Diritto all'informazione

1. L'Università assume i principi dell'informazione, della trasparenza, dell'accesso ai dati ed alla documentazione della attività amministrativa e di governo dell'Ateneo come condizioni essenziali del proprio funzionamento, anche attraverso strumenti stabili e periodici di informazione.
2. I verbali delle adunanze degli organi

coordinandosi con la Regione e gli altri Enti preposti.

4. L'Università, in attuazione del diritto fondamentale degli studenti di cui all'art. 2 lettera c), garantisce agli studenti l'accesso alle strutture didattiche e di servizio per la didattica e la loro partecipazione agli organi di governo delle medesime; favorisce altresì la creazione di strutture di vita collettiva, lo svolgimento di attività culturali, ricreative e sportive, in collaborazione con gli Enti preposti.
5. L'espletamento di tali attività nel settore sportivo potrà essere affidato agli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti **o altri enti, tramite specifiche convenzioni.**

Art. 8 – Aree di ricerca

Soppresso (Vedi art. 13 bis, comma 2)

Art. 9 – Diritto all'informazione

Soppresso (vedi art. 4 bis)

collegiali ed i relativi atti istruttori sono pubblici.

3. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è regolato dalle disposizioni di legge vigenti e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Tale regolamento indica altresì ogni altra forma di pubblicità dei provvedimenti di maggiore rilevanza adottati dall'Ateneo, in attuazione dei principi di cui al comma 1.

Art. 9 bis – Rapporti con l'esterno

1. **L'Università elabora la programmazione delle attività di ricerca e di didattica anche in considerazione delle esigenze di sviluppo delle conoscenze provenienti dalla società e tenendo conto della realtà socioeconomica.**
2. **L'Università contribuisce allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio ed a tal fine persegue la collaborazione con gli Enti e le Istituzioni locali, anche concertando con esse organismi di consultazione.**
3. **Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Università intrattiene rapporti con Enti pubblici e privati promuovendo e partecipando ad organismi e forme associative, con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.**
4. **In ogni caso in cui l'Università stipuli accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, dovrà essere verificata la compatibilità con i principi ed i valori affermati dalla Costituzione Repubblicana e dal presente Statuto.**

Art. 10 – Garante

1. È istituito nell'Università il Garante dei diritti, scelto tra cittadini di notoria imparzialità ed indipendenza di giudizio. Ciascun soggetto appartenente

Art. 10 – Garante

1. È istituito nell'Università il Garante dei diritti, scelto tra cittadini di notoria imparzialità ed indipendenza di giudizio. Ciascun soggetto appartenente

all'Università può sottoporli questioni relative ad asserite lesioni delle libertà di cui all'art. 2, nonché della imparzialità, della trasparenza e della correttezza delle attività svolte nell'ambito dell'Università.

Il Garante è nominato da un Comitato formato da:

- i Decani delle cinque aree di ricerca di cui all'art. 8;
- il difensore civico della Regione Toscana;
- il difensore civico del Comune di Firenze.

Il Garante, udite le parti ed avvalendosi, ove necessario di consulenze interne od esterne dell'Università, pronuncia sulla questione sottopostagli un'opinione motivata che viene pubblicata sul periodico dell'Università e, in casi di particolare rilievo, su quotidiani di informazione.

Il Garante ha accesso diretto e senza limiti alle informazioni in possesso dell'Università.

Apposito regolamento di Ateneo, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, disciplina la figura del Garante

all'Università può sottoporli questioni relative ad asserite lesioni delle libertà **e dei diritti** di cui all'art. 2, nonché della imparzialità, della trasparenza e della correttezza delle attività svolte nell'ambito dell'Università **e ad asserite violazioni di norme statutarie.**

2. Il Garante è nominato da un Comitato formato da:

- a) i Decani delle cinque aree di ricerca di cui **al successivo art. 13 bis comma 2**;
- b) il difensore civico della Regione Toscana;
- c) il difensore civico del Comune di Firenze.

3. **Il garante dura in carica 4 anni e non è riconfermabile.**

4. Il garante, udite le parti ed avvalendosi, ove necessario di consulenze interne od esterne dell'Università, pronuncia sulla questione sottopostagli un'opinione motivata che viene pubblicata sul periodico dell'Università e, in casi di particolare rilievo, su quotidiani di informazione.

5. Il garante ha accesso diretto e senza limiti alle informazioni in possesso dell'Università.

6. **L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative dell'Ufficio del Garante sono specificate con apposito regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.**

Art. 10 bis – Comitato pari opportunità

1. **Al fine di realizzare le pari opportunità e di rendere effettivo il divieto di ogni discriminazione, diretta o indiretta, è istituito un apposito Comitato composto da membri eletti paritariamente tra il personale docente, tecnico-amministrativo e gli studenti.**

2. **La composizione, i compiti, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da apposito**

regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico.

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO

Art. 11 – Organi di governo

1. Sono organi di Governo dell'Università il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 – Il Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università e svolge funzioni generali di impulso, di indirizzo e coordinamento.
2. In particolare il Rettore:
 - a. convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, curando l'attuazione delle rispettive deliberazioni ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dirigenziali;
 - b. garantisce l'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti;
 - c. emana con proprio decreto lo Statuto ed i Regolamenti di Ateneo. Emanando inoltre con proprio decreto i regolamenti delle singole strutture, secondo le procedure di cui all'art. 4, commi 4 e seguenti;
 - d. vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;
 - e. garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
 - f. stipula le convenzioni di sua competenza tra Università e amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati;

Art. 11 – Organi di governo

1. Sono organi di Governo dell'Università il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 – Il Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università e svolge funzioni generali **di governo**, di impulso, di indirizzo e di coordinamento.
2. In particolare il Rettore:
 - a. convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione **e cura l'attuazione delle rispettive deliberazioni rispondendone agli organi stessi**, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dirigenziali. **È tenuto a convocare il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei rispettivi componenti, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;**
 - b. garantisce l'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti;
 - c. vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'individuazione delle responsabilità;
 - d. garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
 - e. emana con proprio decreto lo Statuto ed i regolamenti di Ateneo; **emana inoltre i regolamenti di competenza delle singole strutture, secondo le procedure di cui al successivo art. 42;**
 - f. **presenta annualmente al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione riuniti in seduta congiunta, una relazione contenente le**

- g. stipula gli accordi di cooperazione interuniversitaria ed internazionale;
- h. esercita, secondo le vigenti disposizioni, l'autorità disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori;
- i. presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Università;
- j. presenta al Ministro per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica le relazioni previste dalla legge;
- k. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal seguente Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dalle leggi previste dall'art. 33 della Costituzione.
- linee programmatiche d'indirizzo;**
- g. **presenta annualmente al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione riuniti in seduta congiunta una relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche d'indirizzo di cui alla precedente lettera f);**
- h. **definisce le direttive generali di gestione dell'Ateneo ai fini della attuazione delle linee programmatiche d'indirizzo di cui alla precedente lettera f);**
- i. **presenta al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo annuale e pluriennale predisposti secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo, redatto in coerenza con le linee programmatiche di indirizzo, nonché il conto consuntivo;**
- j. stipula le convenzioni di sua competenza tra Università e amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati;
- k. stipula gli accordi di cooperazione interuniversitaria ed internazionale;
- l. esercita, secondo le vigenti disposizioni, l'autorità disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori ;
- m. presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Università;
- n. presenta **al Ministro competente** le relazioni previste dalla legge;
- o. **nomina un Prorettore vicario, nonché fino a un massimo di altri dieci Prorettori;**
- p. **nomina i rappresentanti dell'Università negli organi di enti, organismi e società dei quali l'Università faccia parte, sentiti il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico;**
- q. **sentito il Consiglio di Amministrazione, nomina il Direttore Amministrativo e gli assegna gli obiettivi da conseguire, in coerenza**

con le linee programmatiche d'indirizzo.

2bis. Il Rettore compie tutti gli atti di governo e di indirizzo che non siano attribuiti dal presente Statuto, dalla Legge e dai regolamenti al Senato Accademico o al Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.

3. Il Rettore adotta gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione degli specifici motivi, riferendone al Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico, per la ratifica, nell'adunanza immediatamente successiva.
3. Il Rettore adotta gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione degli specifici motivi, riferendone al Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico, per la ratifica, nell'adunanza immediatamente successiva.
4. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, a tempo pieno, in servizio presso l'Università, che presentano la propria candidatura ai sensi del successivo comma sesto. Il Rettore dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. (vedi art. 12 bis)
5. Il Rettore è eletto da un corpo elettorale composto da: (vedi art. 12 bis)
- . i professori di ruolo e fuori ruolo;
 - . i ricercatori;
 - . i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nei Consigli di Facoltà;
 - . il personale tecnico-amministrativo e dirigente, i cui voti saranno computati nella misura del 10% di quelli espressi per ciascun candidato, arrotondati per eccesso.
6. Le elezioni si svolgono tra il 1° ed il 30 giugno dell'anno di scadenza, e sono indette da dal decano dei professori ordinari almeno tre mesi prima della data prevista per la prima votazione. (vedi art. 12 bis)
- Tra il sessantesimo e il trentesimo giorno anteriore a tale data, sono presentate le candidature, che devono essere sottoscritte

da almeno 30 membri del corpo elettorale.
Ciascun candidato deve indicare le linee programmatiche, che intende perseguire nel governo dell'Università. Le candidature corredate delle linee programmatiche sono rese note al personale docente e tecnico-amministrativo, agli studenti facenti parte del corpo elettorale e agli organi di informazione locali.

7. Nel caso di anticipata cessazione del Rettore in carica, le elezioni sono indette per una data tra il novantesimo e il centovesimo giorno successivo alla data di cessazione, ferme restando le scadenze e le modalità per la presentazione delle candidature. (vedi art. 12 bis)

8. Il Rettore nelle prime due votazioni è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. (vedi art. 12 bis)

Per la validità delle prime due votazioni è prescritta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, determinata calcolando il numero degli aventi diritto appartenenti alla categoria del personale tecnico-amministrativo e dirigente nella misura del 10%.

In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i primi due candidati che nell'ultima votazione valida abbiano riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; in caso contrario si procederà ad indire nuove elezioni, ai sensi del precedente comma 6. E' eletto chi riporta un maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di nomina in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età.

9. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è nominata dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico successivo. (vedi art. 12 bis)

Nel caso di anticipata cessazione, il neoeletto resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del terzo anno.

10. Il Rettore nomina un Prorettore vicario, (vedi art. 12 bis) scelto fra i professori di ruolo di prima fascia.

Il Prorettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento. Il Prorettore vicario è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico. In quest'ultimo organo il Prorettore ha diritto di voto solo in caso di assenza del Rettore.

Il Rettore può altresì nominare, fra i professori di ruolo, altri Prorettori che lo coadiuvano nell'assolvimento di specifiche funzioni e compiti.

Art. 12 bis – Modalità di elezione del Rettore

1. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, a tempo pieno, in servizio presso l'Università, che presentano la propria candidatura ai sensi del successivo **comma 3**. Il Rettore dura in carica **4 anni** e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
2. Il Rettore è eletto da un corpo elettorale composto da:
 - a. i professori di ruolo e fuori ruolo;
 - b. i ricercatori **di ruolo**;
 - c. i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nei Consigli di Facoltà;
 - d. il personale tecnico-amministrativo e dirigente, i cui voti saranno computati nella misura del 10% di quelli espressi per ciascun candidato, arrotondati per eccesso.
3. Le elezioni si svolgono tra il 1° ed il 30 giugno dell'anno di scadenza, e sono indette da dal decano dei professori ordinari almeno tre mesi prima della data prevista per la prima votazione.
Tra il sessantesimo e il trentesimo giorno anteriore a tale data, sono presentate le

candidature, che devono essere sottoscritte da almeno 30 membri del corpo elettorale. Ciascun candidato deve indicare le linee programmatiche, che intende perseguire nel governo dell'Università. Le candidature corredate delle linee programmatiche sono rese note al personale docente e tecnico-amministrativo, agli studenti facenti parte del corpo elettorale e agli organi di informazione locali.

4. Nel caso di anticipata cessazione del Rettore in carica, le elezioni sono indette per una data tra il novantesimo e il centovesimo giorno successivo alla data di cessazione, ferme restando le scadenze e le modalità per la presentazione delle candidature.

5. Il Rettore nelle prime due votazioni è eletto a maggioranza assoluta dei votanti.

Per la validità delle prime due votazioni è prescritta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, determinata calcolando il numero degli aventi diritto appartenenti alla categoria del personale tecnico-amministrativo e dirigente nella misura del 10%.

In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i primi due candidati che nell'ultima votazione valida abbiano riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; in caso contrario si procederà ad indire nuove elezioni, ai sensi del precedente **comma 3**. È eletto chi riporta un maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di nomina in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età.

Qualora alla terza votazione si presenti un solo candidato e non si possa perciò applicare il sistema del ballottaggio, i requisiti di maggioranza per la validità della votazione e per l'elezione del Rettore saranno gli stessi delle prime due votazioni.

In mancanza di elezione dopo la terza votazione si procederà ad indire nuove elezioni, ai sensi del precedente comma 3.

6. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è nominata dal **Ministro competente** ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico successivo.
Nel caso di anticipata cessazione, il neoeletto resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del **quarto anno**.

Art. 12 ter – Prorettore vicario e Prorettori

1. Il **Prorettore vicario**, scelto tra i professori di prima fascia a tempo pieno, **sostituisce il Rettore in caso di sua assenza, impedimento od anticipata cessazione dalla carica.**
2. **Gli altri Prorettori, scelti fra i professori e ricercatori di ruolo, coadiuvano il Rettore nell'assolvimento di specifiche funzioni e compiti suoi propri.**
3. **Il Rettore propone i Prorettori, di cui al precedente comma, agli organi di governo, specificando, per ognuno di essi, le relative funzioni e i compiti. Il gradimento degli organi di governo è condizione per la nomina.**
4. **Ciascun Prorettore riferisce almeno una volta l'anno agli organi di governo sull'attività svolta nell'ambito delle sue competenze e interviene alle sedute degli organi ogni volta che sia ritenuto utile, senza diritto di voto.**
5. **Il Rettore indice periodicamente riunioni collegiali dei Prorettori per assicurare il coordinamento e la condivisione delle attività.**

Art. 13 – Il Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è l'organo di indirizzo e di governo dell'Università in materia di programmazione e di coordinamento dell'attività didattica e di ricerca.
In particolare il Senato Accademico:
 - a. delibera il regolamento didattico di Ateneo, nonché, per quanto di sua

Art. 13 – Il Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è l'organo di governo, di indirizzo e **di controllo** dell'Università in materia di didattica e di ricerca.
2. In particolare il Senato Accademico:
 - a. delibera, **a maggioranza assoluta dei suoi componenti**, il regolamento

competenza le norme regolamentari di cui al precedente art. 4;

- b. delibera il piano pluriennale di sviluppo delle attività didattiche e di ricerca, tenendo conto delle valutazioni di cui ai commi 2 lettera a) e 8 dell'art. 5, delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche e di quelle del Consiglio di Amministrazione sulle risorse complessive disponibili;
- c. delibera le richieste al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica inerenti i piani pluriennali di sviluppo, sentiti per gli aspetti di propria competenza il Consiglio di Amministrazione e le Facoltà;
- d. formula al Consiglio di Amministrazione proposte sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e di personale tecnico-amministrativo tra le strutture didattiche e di ricerca;
- e. esprime parere obbligatorio sui bilanci annuali e pluriennali di previsione dell'Ateneo predisposti dal Rettore ed esaminati dal Consiglio di Amministrazione, in particolare per quanto riguarda la rispondenza dei medesimi al piano pluriennale di sviluppo di cui alla lettera b);
- f. coordina le attività didattiche e scientifiche, determina i criteri per la ripartizione dei posti di ruolo del personale docente e ricercatore e ne delibera la ripartizione tra le Facoltà, nell'ambito della programmazione didattica annuale di Ateneo;

didattico di Ateneo, **nonché, sentito il Consiglio di Amministrazione, i regolamenti, espressione dell'autonomia normativa attribuita agli organi accademici, in materia di attività didattica e scientifica;**

- b. **delibera i piani e i programmi di sviluppo delle attività didattiche e di ricerca, tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e di ricerca, di quelle del Consiglio di Amministrazione sulle risorse complessive disponibili, e delle valutazioni espresse dal Nucleo di Valutazione interno o da altro organo interno a ciò deputato;**
- c. delibera in ordine alle richieste al **Ministero competente** inerenti i piani pluriennali di sviluppo, sentito per gli aspetti di sua competenza il Consiglio di Amministrazione;
- d. formula al Consiglio di Amministrazione proposte **in ordine alle risorse materiali, economiche, finanziarie e di personale tecnico-amministrativo da destinare alle diverse finalità e alla loro ripartizione fra le strutture;**
- e. esprime parere obbligatorio sui bilanci annuali e pluriennali di previsione dell'Ateneo;
- f. coordina le attività didattiche e scientifiche; determina i criteri per la ripartizione dei posti di ruolo del personale docente e ricercatore **e del personale docente a contratto addetto alle attività didattiche** e ne delibera la ripartizione tra le Facoltà, nell'ambito della programmazione **delle attività di didattica e di ricerca** dell'Ateneo; **determina i criteri per la ripartizione di borse di dottorato, assegni e personale a contratto addetto alle attività di ricerca e ne delibera la ripartizione fra i Dipartimenti e le**

- g. valuta l'efficienza e l'efficacia nell'organizzazione della didattica e della ricerca secondo quanto previsto dall'art. 5 commi 2, lettera a) e 8;
- h. delibera un regolamento per le attività formative autogestite dagli studenti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della Legge 19 novembre 1990, n. 341;
- i. esprime il proprio parere sulle convenzioni ed i contratti attinenti la costituzione di organismi associativi per l'organizzazione dei servizi didattici e di ricerca;
- j. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente Statuto, dai regolamenti di Ateneo e delle leggi previste dall'art. 33 della Costituzione.

- altre strutture di ricerca;**
- g. **stabilisce, sentito il Nucleo di valutazione, i criteri generali necessari alla individuazione degli indicatori per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio;**
- h. **definisce le norme** per le attività formative autogestite dagli studenti, di cui all'art. 6 comma 1 lettera c) della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- i. esprime il proprio parere sulle convenzioni ed i contratti attinenti la costituzione di organismi associativi per l'organizzazione dei servizi didattici e di ricerca.

2. Il Senato Accademico è composto da:

- il Rettore che lo presiede;
- il Prorettore vicario con funzioni di Vicepresidente;
- i Presidi di Facoltà;
- un rappresentante per ogni area di ricerca di cui all'art. 8, eletto fra i professori di ruolo e ricercatori a tempo pieno, afferenti ai Dipartimenti compresi nell'elenco relativo a ciascun area;
- tre rappresentanti degli studenti;
- il Direttore Amministrativo con voto consultivo e con funzioni di segretario.

Il Prorettore ha diritto di voto solo in caso in caso di assenza del Rettore.

(Vedi art. 13 bis)

3. I rappresentanti delle aree di ricerca sono eletti per ciascuna area esclusivamente dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti ai Dipartimenti compresi nell'elenco di quell'area. Essi convocano almeno una volta l'anno i Direttori dei Dipartimenti compresi in ciascuna area di ricerca, ai quali riferiscono sull'attività svolta.

I rappresentanti degli studenti sono eletti dagli e tra gli studenti presenti nei Consigli di Facoltà; non può essere eletto più di uno studente per Facoltà.

(Vedi art 13 bis)

4. I rappresentanti delle aree di ricerca durano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente, mentre i rappresentanti degli studenti cessano al momento in cui decadono da membri del Consiglio di Facoltà. (Vedi art. 13 bis)
5. Le elezioni sono indette con decreto del Rettore che ne fissa tempi e modalità. (Vedi art. 13 bis)
6. I rappresentanti, membri elettivi del consiglio di Amministrazione, non possono far parte del Senato Accademico. (Vedi art. 13 bis)
7. Il Senato Accademico è costituito con Decreto del Rettore. (Vedi art. 13 bis)
8. Al fine di confrontare le opzioni dell'Ateneo con le dinamiche culturali, sociali, economiche e urbanistiche del territorio metropolitano e regionale in cui opera l'Università di Firenze e con gli orientamenti degli enti pubblici e privati che ne condizionano maggiormente lo sviluppo, il Rettore, su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Senato Accademico, invita gli esponenti di tali enti alle adunanze dell'organo collegiale perché vengano consultati su questioni di loro competenza. (Vedi art. 13 bis)

Art. 13 bis – Composizione del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è composto da:
 - a. il Rettore che lo presiede;
 - b. il Prorettore vicario con funzioni di Vicepresidente **con diritto di voto solo in caso di assenza del Rettore**;
 - c. i Presidi;
 - d. un rappresentante per ogni area di ricerca **di cui al comma successivo**, eletto fra i professori e i ricercatori di ruolo a tempo pieno, afferenti ai Dipartimenti compresi nell'elenco relativo a ciascun area;
 - e. **un numero di rappresentanti degli studenti, conforme alla normativa vigente, e comunque non inferiore a tre**;
 - f. il Direttore Amministrativo con voto

consultivo e con funzioni di segretario.

2. **Sono aree di ricerca ai fini della rappresentanza in Senato Accademico, le seguenti: Area bio-medica; Area delle scienze sociali; Area scientifica; Area tecnologica; Area umanistica.**
Il Senato Accademico provvede, sentiti i Dipartimenti interessati, ad individuare i Dipartimenti afferenti a ciascuna delle aree come sopra indicate. Le eventuali variazioni alle suddette afferenze dovranno essere deliberate entro il 30 novembre di ogni anno ed avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. I rappresentanti delle aree di ricerca sono eletti per ciascuna area esclusivamente dai professori e dai ricercatori di ruolo afferenti ai Dipartimenti compresi nell'elenco di quell'area. **Convocano almeno una volta l'anno l'assemblea dei docenti e dei ricercatori dell'area alla quale riferiscono sull'attività svolta.**
I rappresentanti degli studenti sono eletti dagli e tra gli studenti presenti nei Consigli di Facoltà; non può essere eletto più di uno studente per Facoltà.
4. **I rappresentanti delle aree di ricerca durano in carica 4 anni accademici e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente,** mentre i rappresentanti degli studenti cessano al momento in cui decadono da membri del Consiglio di Facoltà.
5. Le elezioni sono indette con decreto del Rettore che ne fissa tempi e modalità.
6. Il Senato Accademico è costituito con Decreto del Rettore.
7. Al fine di confrontare le opzioni dell'Ateneo con le dinamiche culturali, sociali, economiche e urbanistiche del territorio metropolitano e regionale in cui opera l'Università di Firenze e con gli orientamenti degli enti pubblici e privati che ne condizionano maggiormente lo sviluppo, il Rettore, su richiesta di almeno un terzo

Art. 14 – Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di indirizzo e di governo dell'Università in materia finanziaria ed economico-patrimoniale.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato, oltre che dal Rettore, su richiesta della metà dei suoi componenti.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) delibera il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e, per quanto di sua competenza, le altre norme regolamentari di cui al precedente art. 4;
- b) delibera i bilanci di previsione annuale e pluriennali, acquisito il parere del Senato Accademico di cui all'art. 13, comma 1 lettera e), e le relative variazioni ed approva il rendiconto consuntivo;
- c) delibera le piante organiche del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo;
- d) delibera i criteri per l'assegnazione delle unità di personale tecnico e amministrativo alle varie Unità amministrative e la ripartizione tra queste delle risorse finanziarie tenuto conto delle proposte motivate del Senato Accademico di cui all'art. 13, comma 1 lettera d), delle piante organiche, delle risorse disponibili, dei risultati della valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle singole strutture nonché delle esigenze dalle stesse prospettate;
- e) esercita il controllo sulla funzionalità della gestione tecnico-amministrativa dell'Ateneo, anche avvalendosi di appositi organi che dovranno essere

dei componenti il Senato Accademico, invita gli esponenti di tali enti alle adunanze dell'organo collegiale perché vengano consultati su questioni di loro competenza.

Art. 14 – Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di governo, di indirizzo **e di controllo** dell'Università in materia finanziaria ed economico-patrimoniale.

2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) delibera, a **maggioranza assoluta dei suoi componenti**, il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, **nonché, sentito il Senato Accademico, i regolamenti, espressione dell'autonomia normativa attribuita agli organi accademici, non rientranti nella competenza del Senato Accademico stesso;**
- b) **approva il bilancio annuale e pluriennale di previsione, acquisito il parere del Senato; verifica la coerenza del conto consuntivo con gli indirizzi del bilancio di previsione e delibera la sua approvazione;**
- c) delibera le **dotazioni organiche** del personale tecnico e amministrativo **e dei dirigenti** dell'Ateneo;
- d) **delibera in ordine all'individuazione delle risorse materiali, economiche, finanziarie e di personale tecnico-amministrativo da destinare alle diverse finalità e alla loro ripartizione fra le strutture;**
- d1) **stabilisce, sentito il Nucleo di Valutazione, i criteri generali necessari alla individuazione degli indicatori per la valutazione della gestione tecnico-amministrativa;**
- e) esercita il controllo sulla funzionalità della gestione **anche valendosi delle valutazioni del Nucleo o di altro organo deputato alla valutazione;**

previsti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

f) delibera in conformità ai criteri formulati dal piano pluriennale di cui all'art. 13, comma 1 lettera b), il piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo ed approva i relativi interventi attuativi;

g) attribuisce le funzioni di Direttore Amministrativo ai sensi dell'art. 34 comma 1, ed esercita ogni altra attribuzione in materia di organizzazione amministrativa che ad esso sia conferita dal Titolo VI del presente Statuto;

h) determina, sentito il Senato Accademico, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti;

i) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente Statuto, dai regolamenti di Ateneo, e dalle leggi previste dall'art. 33 della Costituzione.

f) **delibera il piano di sviluppo edilizio, le acquisizioni di immobili, nonché le alienazioni e le permutate di beni immobili di proprietà dell'Ateneo; approva inoltre i relativi interventi attuativi con il parere obbligatorio del Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo dell'Ateneo o del Dirigente dell'Area dei Servizi tecnici, a seconda del valore dell'intervento, come stabilito dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;**

g) **cassato**

h) determina, sentito il Senato accademico, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti;

i) **delibera l'autorizzazione alla accensione di mutui.**

2. Il Consiglio di Amministrazione è (Vedi art. 14 bis) composto da:

- il Rettore che lo presiede;
- il Prorettore vicario con funzioni di Vicepresidente;
- il Direttore Amministrativo anche con funzioni di segretario;
- un rappresentante di Governo designato dal Ministero dell'Università e della ricerca Scientifica e Tecnologica;
- due rappresentanti per ciascuna delle seguenti categorie di personale: professori ordinari, professori associati, ricercatori, personale tecnico-amministrativo; l'elettorato passivo per i docenti ed i ricercatori è riconosciuto solo a coloro che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno. Fanno parte altresì del Consiglio:
- tre rappresentanti degli studenti.

Per la validità delle elezioni studentesche è necessaria almeno la partecipazione del 10% degli studenti.

3. Il Consiglio ad ogni rinnovo può altresì (Vedi art. 14 bis) individuare, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri, fino ad un massimo di due enti pubblici o privati che avranno diritto di designare ciascuno un proprio rappresentante in Consiglio. I membri di cui al presente comma non possono essere individuati tra il personale universitario. I membri esterni ed il rappresentante del Governo non possono partecipare alle riunioni concernenti le modifiche di statuto.
4. Le elezioni sono indette con decreto del Rettore che ne stabilisce tempi e modalità; (Vedi art. 14 bis) per quanto riguarda gli studenti le modalità sono quelle indicate da apposito regolamento, approvato dal Senato Accademico, che prevede la presentazione di liste concorrenti con sistema proporzionale.
5. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con Decreto del Rettore e dura in carica tre anni solari. Ogni membro elettivo del Consiglio di Amministrazione non può essere rieletto più di una volta consecutivamente. I rappresentanti degli enti di cui al comma 3 decadono insieme ai membri elettivi. (Vedi art. 14 bis)
6. Al fine di confrontare le opzioni dell'Ateneo con le dinamiche culturali, sociali, economiche e urbanistiche del territorio metropolitano e regionale in cui opera l'Università di Firenze e con gli orientamenti degli enti pubblici e privati che ne condizionano maggiormente lo sviluppo, il Rettore, su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, invita gli esponenti di tali enti alle adunanze dell'organo collegiale perché vengano consultati su questioni di loro competenza. (Vedi art. 14 bis)

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
 - a. il Rettore che lo presiede;
 - b. il Prorettore vicario con funzioni di Vicepresidente **con diritto di voto solo in caso di assenza del Rettore**;
 - c. un rappresentante di Governo designato dal **Ministero competente**;
 - d. due rappresentanti per ciascuna delle seguenti categorie di personale: professori **di prima fascia**, professori **di seconda fascia**, ricercatori **di ruolo**, personale tecnico-amministrativo; l'elettorato passivo per i docenti ed i ricercatori è riconosciuto solo a coloro che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno;
 - e. **tre rappresentanti degli studenti**;
 - f. il Direttore Amministrativo anche con funzioni di segretario.

2. Il Consiglio ad ogni rinnovo può altresì individuare, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri, fino ad un massimo di due enti pubblici o privati che avranno diritto di designare ciascuno un proprio rappresentante in Consiglio. I membri di cui al presente comma non possono essere individuati tra il personale universitario. I membri esterni ed il rappresentante del Governo non possono partecipare alle riunioni concernenti le modifiche di statuto.

3. **Le elezioni sono indette con decreto del Rettore che ne stabilisce tempi e modalità.**

4. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con Decreto del Rettore e dura in carica **4 anni** solari. Ogni membro elettivo del Consiglio di Amministrazione non può essere rieletto più di una volta consecutivamente. I rappresentanti degli enti di cui al comma **2** decadono insieme ai membri elettivi.

5. Al fine di confrontare le opzioni dell'Ateneo con le dinamiche culturali, sociali, economiche e urbanistiche del territorio

metropolitano e regionale in cui opera l'Università di Firenze e con gli orientamenti degli enti pubblici e privati che ne condizionano maggiormente lo sviluppo, il Rettore, su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, invita gli esponenti di tali enti alle adunanze dell'organo collegiale perché vengano consultati su questioni di loro competenza.

Art. 14 ter – Elezione degli Studenti negli organi di governo dell'Ateneo

- 1. I rappresentanti degli studenti negli organi di governo dell'Ateneo sono eletti secondo modalità indicate da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico. L'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione, per la cui validità è richiesta la partecipazione di almeno il 10% degli aventi diritto, dovrà avvenire con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti.**

Il mandato degli studenti negli organi di governo è di due anni e decorre dalla data di proclamazione degli eletti.

Art. 14 quater – Poteri di controllo dei membri degli organi collegiali di governo

- 1. I membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dell'organo. Hanno inoltre il diritto di presentare mozioni ed interrogazioni. Sulle mozioni l'organo può, motivatamente, rinviare la votazione alla prima seduta utile. Il Rettore risponde, nella prima seduta utile, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate da apposito regolamento.**

- 2. Ogni membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ha diritto, per l'espletamento del proprio mandato, di accedere agli Uffici e di**

ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso, anche relative ad enti dipendenti dall'Università o di cui comunque essa faccia parte, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con l'obbligo di osservare il segreto nei casi determinati dalla legge.

3. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei rispettivi membri, possono istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione relativamente alle materie di competenza dell'organo. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 14 quinquies – Casi di conflitto tra organi collegiali

1. Ogni qualvolta un organo abbia notizia dell'inizio di un procedimento attribuito alla competenza dell'altro organo, può rivendicare la propria competenza con delibera motivata assunta con la maggioranza dei 3/5 dei suoi componenti. Sulla competenza decidono i due organi appositamente convocati in seduta congiunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 14 sexies – Incompatibilità

1. Fermo quanto previsto dal precedente art. 13 bis, comma 1, lettera c), per i Presidi e dagli artt. ter, comma 1, lettera b) e 14 bis, comma 1, lettera b) per il Prorettore vicario, le seguenti cariche sono tra loro incompatibili: membro del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del Nucleo di valutazione interna, del Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo, Prorettore, Direttore di Dipartimento, Preside.

TITOLO III – LA DIDATTICA

Art. 15 – Titoli universitari

1. L'Università rilascia i titoli di studio previsti dalla legislazione in materia.

Art. 16 – Strutture didattiche

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche l'Università si articola in Facoltà, Corsi di laurea, Corsi di laurea specialistica, Scuole di specializzazione.
2. La realizzazione di servizi didattici potrà avvenire altresì in collaborazione con Enti pubblici e privati anche tramite la costituzione di organismi associativi secondo le modalità di cui al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e previa acquisizione del parere di cui all'art. 13, comma 1, lett. i).
3. Il Regolamento didattico di Ateneo contiene l'indicazione delle Facoltà, dei Corsi di laurea, dei Corsi di laurea specialistica e delle scuole presenti nell'Università di Firenze ed i relativi ordinamenti didattici.
4. L'adozione del Regolamento didattico di Ateneo e le successive modifiche ed integrazioni, sono deliberate dal Senato Accademico su proposta dei Consigli di Facoltà o delle altre strutture didattiche; in tale ultima ipotesi sarà comunque necessario acquisire il parere dei Consigli di Facoltà interessati.
5. Le norme che disciplinano l'istituzione ed il funzionamento dei dottorati di ricerca sono contenute in apposito regolamento di Ateneo.
6. Le disposizioni di carattere generale per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di perfezionamento per il conseguimento dei master sono contenute nel Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 17 – La Facoltà

Art. 15 – Titoli universitari

1. L'Università rilascia i titoli di studio previsti dalla legislazione in materia.

Art. 16 – Strutture didattiche

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche l'Università si articola in Facoltà, Corsi di laurea, Corsi di laurea **magistrale, Corsi di specializzazione**.
2. La realizzazione di servizi didattici potrà avvenire altresì in collaborazione con Enti pubblici e privati anche tramite la costituzione di organismi associativi secondo le modalità di cui al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e previa acquisizione del parere di cui all'art. 13, **comma 2**, lett. i).
3. Il Regolamento didattico di Ateneo contiene l'indicazione delle Facoltà, dei Corsi di laurea, dei Corsi di laurea **magistrale e dei Corsi di specializzazione** presenti nell'Università di Firenze, ed i relativi ordinamenti didattici.
4. Il Regolamento didattico di Ateneo, e le successive modifiche ed integrazioni, sono deliberate dal Senato Accademico su proposta, **per quanto concerne gli ordinamenti didattici dei corsi di studio e dei Corsi di specializzazione, dei Consigli di Facoltà o delle altre strutture didattiche**; in tale ultima ipotesi sarà comunque necessario acquisire il parere dei Consigli di Facoltà interessati.
5. Le disposizioni di carattere generale per la istituzione ed il funzionamento dei Dottorati di ricerca, dei Corsi di specializzazione, dei Corsi di perfezionamento, e dei Master sono contenute in appositi regolamenti di Ateneo.

Art. 17 – La Facoltà

1. La Facoltà è la struttura organizzativa fondamentale per l'esercizio dell'attività didattica; i posti di professore di ruolo e quelli di ricercatore sono assegnati alle Facoltà nell'ambito della programmazione didattica annuale di Ateneo.

Sono organi necessari della Facoltà, il Consiglio, la Giunta e il Preside. Tutte le componenti del Consiglio di Facoltà hanno voto deliberativo.

2. Il Consiglio di Facoltà si compone:
- del Preside che lo convoca e lo presiede;
 - dei professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà;
 - di tutti i ricercatori della Facoltà;
 - di una rappresentanza di studenti eletta per un biennio nel numero previsto dal D.L. 1° ottobre 1973 n. 580 convertito in legge 30 novembre 1973 n. 766 e dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1974 n. 525 e secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'art. 14, comma 4.

Salvo che per le questioni di cui ai successivi commi 4 e 5, i docenti ed i ricercatori che svolgono corsi di insegnamento in Corsi di Laurea e Laurea specialistica della Facoltà, ma sono inquadrati in altre Facoltà dell'Ateneo, partecipano al Consiglio di Facoltà.

3. Spettano al Consiglio di Facoltà:
- la destinazione dei posti di professore e ricercatore nell'ambito della programmazione didattica annuale;

1. La Facoltà è la struttura organizzativa fondamentale per l'esercizio dell'attività didattica; i posti di professore di ruolo e quelli di ricercatore sono assegnati alle Facoltà nell'ambito della programmazione didattica annuale di Ateneo.

Sono organi necessari della Facoltà, il Consiglio, la Giunta e il Preside. Tutte le componenti del Consiglio di Facoltà hanno voto deliberativo.

2. Il Consiglio di Facoltà si compone:
- del Preside che lo convoca e lo presiede;
 - dei professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà;
 - dei ricercatori della Facoltà;
 - di una rappresentanza di studenti eletta per un biennio in numero pari al due per mille, con arrotondamento all'intero superiore, degli iscritti alla Facoltà, e comunque non inferiore a cinque, secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'art. 14 ter.**

2bis Salvo che per le questioni relative alla destinazione dei posti e allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori, nonché a quelle di cui al successivo comma 5, i docenti ed i ricercatori che svolgono corsi di insegnamento in Corsi di Laurea e Laurea magistrale della Facoltà, ma sono inquadrati in altre Facoltà dell'Ateneo, partecipano al Consiglio di Facoltà. I suddetti docenti e ricercatori concorrono alla determinazione del numero legale per la validità delle sedute solo se presenti.

2 ter Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipi almeno un terzo degli aventi diritto. Nel computo per determinare il numero legale per la validità delle sedute non sono considerati gli assenti giustificati.

3. **Spettano al Consiglio di Facoltà:**
- l'elaborazione e la presentazione al Senato Accademico del piano di sviluppo della Facoltà, sentite le strutture didattiche e di ricerca**

- b) l'approvazione e coordinamento dei piani annuali di cui all'art. 18, comma 1 lettera c), secondo le modalità ivi previste;
 - c) l'elaborazione e la presentazione al Senato Accademico del piano di sviluppo della Facoltà, sentite le strutture didattiche e di ricerca interessate;
 - d) le questioni attinenti lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori per i quali è richiesta dalla legge la deliberazione della Facoltà;
 - e) la predisposizione della relazione biennale sulla attività didattica elaborata sulla base delle relazioni svolte dalle strutture didattiche interessate;
 - f) la formulazione di proposte al Senato Accademico in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo ed ai Regolamenti didattici dei corsi di studio, anche su iniziativa delle strutture didattiche interessate;
 - g) l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori;
 - h) il coordinamento dei Corsi di laurea e dei Corsi di laurea specialistica;
 - i) le deliberazioni di cui ai successivi artt. 38 e 39;
 - j) ogni altra questione che sia ad esso demandata dal presente Statuto, dai regolamenti di Ateneo, dalle leggi previste dall'art. 33 della Costituzione e dal regolamento di Facoltà.
- interessate;**
 - b) l'approvazione e il coordinamento dei piani annuali delle attività didattiche proposti dai Consigli di Corso di laurea, nonché di ogni altro progetto di offerta formativa proposto da strutture e docenti della Facoltà;**
 - c) la predisposizione e trasmissione al Senato Accademico di una relazione annuale sulle attività formative svolte da strutture e docenti facenti capo alla Facoltà, e sui servizi per la didattica da questa organizzati;**
 - d) la formulazione di proposte al Senato Accademico in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo ed ai Regolamenti didattici dei corsi di studio, anche su iniziativa delle strutture didattiche interessate;**
 - e) la destinazione dei posti di professore e ricercatore nell'ambito della programmazione didattica annuale;**
 - f) l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori assegnati alla Facoltà, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la realizzazione dell'offerta formativa programmata;**
 - g) le questioni attinenti lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori per i quali è richiesta dalla legge la deliberazione della Facoltà;**
 - h) il coordinamento dei Corsi di laurea e dei Corsi di laurea magistrale;**
 - i) le deliberazioni di cui ai successivi artt. 38 e 39;**
 - j) ogni altra questione che sia ad esso demandata dal presente Statuto, da leggi e regolamenti.**

4. Ad eccezione delle questioni di cui ai punti a) e d) del comma 3 nonché quanto previsto al successivo comma 5, le altre materie di cui al comma 3 potranno essere delegate dal Consiglio di Facoltà ai Consigli di Corso di Laurea e di Laurea specialistica. In tal caso il Consiglio di Facoltà indicherà quali materie intende delegare.
4. cassato

5. Le dichiarazioni di vacanza, le modalità di copertura e le chiamate, nonché le questioni relative alle persone dei professori di ruolo e dei ricercatori sono deliberate dal Consiglio di Facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quella superiore.
Le proposte motivate di chiamata diretta di studiosi italiani o stranieri di chiara fama in possesso dei requisiti previsti dal D. MURST 25.07.97 sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei professori ordinari del Consiglio.
6. La Giunta coadiuva il Preside ed è competente per tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio di Facoltà ai sensi dei precedenti commi tre e cinque del presente articolo; ad essa il Consiglio di Facoltà può delegare le materie di sua competenza relative al punto 1) del comma 3; essa è composta, oltre che dal Preside che la presiede e la convoca, da un numero di membri, nominati dal Preside, non inferiore a tre e non superiore a dodici tenuto anche conto delle rappresentanze elettive e, dell'articolazione della Facoltà in Corsi di Laurea e in Corsi di Laurea specialistica.
7. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, il Consiglio di Facoltà può deliberare a maggioranza assoluta dei membri l'istituzione di una Giunta elettiva su proposta del Preside ovvero di un decimo dei componenti del Consiglio.
Nella stessa seduta il Consiglio di Facoltà, a maggioranza dei suoi componenti, definirà il numero dei membri e i criteri di composizione della Giunta, che deve comunque avere la rappresentanza di tutte le componenti del Consiglio stesso. Agli studenti è garantita una presenza proporzionale a quella che hanno in Facoltà.
La Giunta, oltre dal Preside che la presiede, non potrà essere composta da un numero di membri inferiore a 6 e superiore a 30.
I membri della Giunta durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili una sola
5. Le dichiarazioni di vacanza, le modalità di copertura e le chiamate, nonché le questioni relative alle persone dei professori di ruolo e dei ricercatori sono deliberate dal Consiglio di Facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quella superiore.
Le proposte motivate di chiamata diretta di studiosi italiani o stranieri di chiara fama in possesso dei requisiti previsti **dalla normativa vigente** sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei professori ordinari del Consiglio.
6. La Giunta coadiuva il Preside ed è competente per tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio di Facoltà ai sensi dei precedenti commi tre e cinque del presente articolo; ad essa il Consiglio di Facoltà può delegare le materie di sua competenza relative al punto 1) del comma 3; essa è composta, oltre che dal Preside che la presiede e la convoca, da un numero di membri, nominati dal Preside, non inferiore a tre, tenuto anche conto delle rappresentanze elettive e dell'articolazione della Facoltà in Corsi di laurea e Corsi di laurea **magistrale**.
7. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, il Consiglio di Facoltà può deliberare a maggioranza assoluta dei membri l'istituzione di una Giunta elettiva su proposta del Preside ovvero di un decimo dei componenti del Consiglio.
Nella stessa seduta il Consiglio di Facoltà, a maggioranza dei suoi componenti, definirà il numero dei membri e i criteri di composizione della Giunta, che deve comunque avere la rappresentanza di tutte le componenti del Consiglio stesso. Agli studenti è garantita una presenza proporzionale a quella che hanno in Facoltà.
La Giunta, oltre dal Preside che la presiede, non potrà essere composta da un numero di membri inferiore a 6.
I membri della Giunta durano in carica **quattro** anni accademici e sono rieleggibili

volta consecutivamente. I rappresentanti degli studenti, membri della Giunta, durano in carica due anni accademici e decadono contemporaneamente all'elezione delle rappresentanze studentesche in Consiglio di Facoltà.

Il Consiglio di Facoltà dovrà indicare le materie che intende delegare alla Giunta elettiva, fermo restando che non potranno essere oggetto di delega le materie riguardanti lo stato giuridico dei professori e ricercatori, di cui alle lettere a) e d) comma 3, per i quali la legge richieda la deliberazione del Consiglio di Facoltà, e le dichiarazioni di vacanza, le modalità di copertura e le chiamate di cui al comma 5. Il Preside convocherà il Consiglio di Facoltà almeno due volte per ogni anno accademico per discutere le materie, che hanno costituito oggetto di delega alla Giunta elettiva.

8. Il Preside, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei componenti, convoca il Consiglio per trattare ogni altra questione non prevista dai commi precedenti.
9. Il Preside è eletto tra i professori ordinari e straordinari a tempo pieno della Facoltà, da un corpo elettorale composto:
- da tutti professori di ruolo e fuori ruolo;
 - da tutti i ricercatori della Facoltà;
 - dai rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio.

Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni.

Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. E' eletto chi riporta il numero più alto di voti, fermo restando il requisito previsto dal 3 comma dell'art. 40 per la validità della votazione.

Le elezioni sono indette dal Decano dei professori ordinari della Facoltà almeno quaranta giorni prima della scadenza; lo stesso decano provvederà alla costituzione del seggio elettorale.

10. Il Preside presiede il Consiglio e cura

una sola volta consecutivamente. I rappresentanti degli studenti, membri della Giunta, durano in carica due anni accademici e decadono contemporaneamente all'elezione delle rappresentanze studentesche in Consiglio di Facoltà.

Il Consiglio di Facoltà dovrà indicare le materie che intende delegare alla Giunta elettiva, fermo restando che non potranno essere oggetto di delega le materie riguardanti lo stato giuridico dei professori e ricercatori, **di cui alle lettere a), b), d), e), g) e i) del comma 3**, nonché le dichiarazioni di vacanza, le modalità di copertura e le chiamate di cui al comma 5.

Il Preside convocherà il Consiglio di Facoltà almeno due volte per ogni anno accademico per discutere le materie, che hanno costituito oggetto di delega alla Giunta elettiva.

8. Il Preside, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei componenti, convoca il Consiglio per trattare ogni altra questione non prevista dai commi precedenti.
9. Il Preside è eletto tra i professori ordinari e straordinari a tempo pieno della Facoltà, da un corpo elettorale composto:
- dai professori** di ruolo e fuori ruolo;
 - dai ricercatori** della Facoltà;
 - dai rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio.

Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni.

Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. E' eletto chi riporta il numero più alto di voti, fermo restando il requisito previsto dal 3 comma dell'art. 40 per la validità della votazione.

Le elezioni sono indette dal Decano dei professori ordinari della Facoltà almeno quaranta giorni prima della scadenza; lo stesso decano provvederà alla costituzione del seggio elettorale.

10. Il Preside presiede il Consiglio e cura

l'esecuzione delle relative deliberazioni. Sovrintende all'andamento di tutti i servizi facenti capo alla Facoltà. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo.

11. Il Preside può designare tra i professori di ruolo membri della Giunta, il Vice-preside, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

12. Il Preside è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.

13. La carica di Preside è incompatibile con quella di Direttore di Dipartimento, di membro del Consiglio di Amministrazione e con ogni altra carica elettiva in organi dell'Università.

14. Alle Facoltà è attribuita, su loro richiesta, autonomia contabile, amministrativa e di spesa secondo le previsioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche relativamente alle strutture didattiche considerate dal Consiglio di Amministrazione ad essa afferenti esclusivamente ai fini di cui al presente comma.

Il Consiglio di Facoltà o la Giunta qualora delegata dal Consiglio sono gli Organi competenti all'assunzione delle responsabilità collegiali previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 18 – Corsi di laurea e Corsi di laurea specialistica

1. Nelle Facoltà articolate in Corsi di laurea e Corsi di laurea specialistica, in corrispondenza dei predetti corsi, sono istituiti i Consigli di Corso di laurea e di laurea specialistica.

I Consigli di Corso di laurea e di laurea specialistica sono costituiti anche in corrispondenza di Corsi interfacoltà.

Spettano a tali Consigli:

a) l'organizzazione e la programmazione

l'esecuzione delle relative deliberazioni. Sovrintende all'andamento di tutti i servizi facenti capo alla Facoltà. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo.

11. Il Preside può designare tra i professori di ruolo membri della Giunta, il Vice-preside, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

12. Il Preside è nominato con decreto del Rettore, dura in carica **quattro** anni accademici ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.

13. La carica di Preside è incompatibile con quella di Direttore di Dipartimento, di membro del Consiglio di Amministrazione e con ogni altra carica elettiva in organi dell'Università.

14. Alle Facoltà è attribuita, su loro richiesta, autonomia contabile, amministrativa e di spesa secondo le previsioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche relativamente alle strutture didattiche considerate dal Consiglio di Amministrazione ad essa afferenti esclusivamente ai fini di cui al presente comma.

Il Consiglio di Facoltà o la Giunta qualora delegata dal Consiglio sono gli Organi competenti all'assunzione delle responsabilità collegiali previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 18 – Corsi di laurea e Corsi di laurea magistrale

1. Nelle Facoltà articolate in Corsi di laurea e Corsi di laurea magistrale, in corrispondenza dei predetti corsi, sono istituiti i Consigli di Corso di laurea e di laurea **magistrale**.

(*vedi* comma 7 successivo)

Spettano a tali Consigli:

a) l'organizzazione e la programmazione

dell'attività didattica relativa al corso, incluso il tutorato;

- b) la presentazione al Consiglio di Facoltà del piano di sviluppo del Corso di laurea e di laurea specialistica e di proposte per la destinazione e le modalità di copertura dei posti di ruolo di professore e di ricercatore;
- c) la presentazione al Consiglio di Facoltà di proposte per l'elaborazione del piano annuale delle attività didattiche inclusa l'attribuzione di compiti didattici ai docenti e ricercatori; su tali proposte il Consiglio di Facoltà si esprime approvandole oppure respingendole con delibera motivata;
- d) il coordinamento delle attività di insegnamento e di studio per il conseguimento dei titoli anche mediante il razionale utilizzo dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione dai Dipartimenti;
- e) la presentazione al Consiglio di Facoltà della relazione annuale sulla attività didattica;
- f) l'esame e l'approvazione dei piani di studio degli studenti;
- g) la formulazione di proposte e di pareri al Consiglio di Facoltà in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo ed ai Regolamenti didattici dei corsi di studio;
- h) ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. L'organizzazione dell'attività didattica è disciplinata dal Regolamento didattico di Ateneo.

3. Il Regolamento della struttura didattica può prevedere la costituzione di una Giunta operante su delega del Consiglio.

4. Fanno parte dei Consigli di cui al presente articolo tutti i professori ed i ricercatori che svolgono, a qualunque titolo, attività

dell'attività didattica relativa al corso, incluso il tutorato;

- b) la presentazione al Consiglio di Facoltà del piano di sviluppo del Corso di laurea e di laurea **magistrale** e di proposte per la destinazione e le modalità di copertura dei posti di ruolo di professore e di ricercatore;
- c) la presentazione al Consiglio di Facoltà di proposte per l'elaborazione del piano annuale delle attività didattiche inclusa l'attribuzione di compiti didattici ai docenti e ricercatori; **il Consiglio di Facoltà ove intenda discostarsi da tali proposte deve deliberare a maggioranza assoluta dandone congrua motivazione.**
- d) il coordinamento delle attività di insegnamento e di studio per il conseguimento dei titoli anche mediante il razionale utilizzo dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione dai Dipartimenti;
- e) la presentazione al Consiglio di Facoltà della relazione annuale sulla attività didattica;
- f) l'esame e l'approvazione dei piani di studio e delle pratiche relative agli studenti, **salvo il caso di costituzione del Comitato per la didattica;**
- g) la formulazione di proposte e di pareri al Consiglio di Facoltà in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo ed ai Regolamenti didattici dei corsi di studio;
- h) ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, **salvo il caso di delega al Comitato per la didattica.**

2. L'organizzazione dell'attività didattica è disciplinata dal Regolamento didattico di Ateneo.

3. (cassato)

4. **Il Consiglio di Corso di Laurea si compone:**

a) **del Presidente che lo convoca e lo**

didattica nei corsi, nonché i lettori di madrelingua ed una rappresentanza degli studenti la cui consistenza, modalità di elezione e durata in carica sono stabilite nel regolamento di cui al comma precedente.

- presiede;**
- b) dei professori e dei ricercatori di ruolo assegnati alla Facoltà di cui è parte il Corso di Laurea, a cui, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. f), siano attribuiti compiti didattici nel Corso medesimo;**
- c) dei lettori di madrelingua assegnati alla Facoltà di cui è parte il Corso di Laurea, a cui siano attribuiti compiti didattici integrativi nel Corso medesimo;**
- d) di una rappresentanza degli studenti la cui consistenza, modalità di elezione e durata in carica sono stabilite da apposito regolamento di Ateneo;**
- e) dei docenti e ricercatori inquadrati in altre Facoltà dell'Ateneo o in altro Ateneo, a cui siano attribuiti compiti didattici nel Corso medesimo. I suddetti docenti e ricercatori concorrono alla determinazione del numero legale per la validità delle sedute solo se presenti.**

Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipi almeno un terzo degli aventi diritto.

Nel computo per determinare il numero legale per la validità delle sedute non sono considerati gli assenti giustificati.

I titolari di contratto di insegnamento nel Corso di Laurea partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo.

5. Ogni Consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo, un Presidente. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta in prima convocazione e la maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca con le modalità previste nel Regolamento e sovrintende alle attività del Corso. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il Presidente può farsi coadiuvare da un Vice-presidente da lui scelto.

5. **Il presidente è eletto, tra i professori di ruolo membri del Consiglio e assegnati alla Facoltà di cui è parte il Corso di Laurea, da un corpo elettorale composto:**
- a) dai professori e dai ricercatori di ruolo di cui alla lettera b) del precedente comma 4;**
 - b) dai lettori di madrelingua di cui alla lettera c) del precedente comma 4;**
 - c) dai rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio.**

Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione. Ove tale maggioranza non sia raggiunta si procede al ballottaggio tra i due

candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Le elezioni sono indette dal Decano del Corso di laurea almeno venti giorni prima della scadenza; lo stesso decano provvederà alla costituzione del seggio elettorale.

Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca con le modalità previste nel Regolamento e sovrintende alle attività del Corso. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il Presidente può farsi coadiuvare da un Vice presidente da lui scelto.

- 6. 5 bis I Consigli dei Corsi di Laurea possono prevedere la costituzione di un Comitato per la didattica, nel quale sia assicurata la rappresentanza degli studenti, cui affidare i seguenti compiti:**
 - a) esame ed approvazione dei piani di studio degli studenti;**
 - b) esame ed approvazione delle pratiche relative agli studenti;**
 - c) deliberazioni in ordine alle attribuzioni di cui alla lett. h del precedente comma 1, in caso di delega da parte del Consiglio.**

- 7. 5 ter I Consigli di Corso di laurea e di laurea magistrale sono costituiti anche in corrispondenza di Corsi interfacoltà. Ad essi si applica la disciplina prevista dai commi precedenti.**

I compiti assegnati alla Facoltà con riguardo ai Corsi interfacoltà sono esercitati di concerto dai Consigli delle Facoltà partecipanti.

- 8. 5 quater Corsi di Laurea afferenti alla stessa Classe, ovvero a Classi diverse, anche di livelli successivi – Laurea e Laurea magistrale –, purché riconducibili ad una comune area scientifico culturale, possono, su delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Facoltà di cui siano parte, essere retti da un unico Consiglio.**

Ai Consigli di Corso di Laurea di Classe o Interclasse si applicano le norme dettate per i Consigli di Corso di Laurea.

Art. 19 – Scuole di Specializzazione

Art. 19 cassato

1. Per ciascuna scuola prevista dal Regolamento Didattico di Ateneo è costituito un Consiglio presieduto dal Direttore designato dallo stesso Consiglio fra i professori di ruolo e ricercatori confermati a tempo pieno, membri del Consiglio stesso. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
2. Il Consiglio è composto da tutti i professori, anche a contratto, dai ricercatori cui sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre studenti.
3. L'organizzazione dell'attività didattica è disciplinata dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 20 – Altre attività didattiche

Art. 20 cassato

1. Costituisce attività istituzionale dell'Università lo svolgimento dei corsi di cui all'art. 6, comma 1 della legge 19 novembre 1990 n. 341 e di cui all'art. 14 della legge 2 Dicembre 1991 n. 390, secondo modalità stabilite nei regolamenti delle singole strutture.
2. Ulteriori attività didattiche, comprese quelle previste nel comma 2 del citato art. 6, potranno essere svolte dalle strutture universitarie; qualora ciò avvenga su richiesta di terzi non vi potranno essere oneri a carico del bilancio universitario e sarà possibile la corresponsione di compensi al personale che presta la propria attività, secondo criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando il limite massimo dell'entità dei proventi, percepibili dal personale stesso, fissato dalla legislazione in materia, in quanto applicabile all'Università.
3. L'Università può rilasciare attestati di partecipazione ai corsi sopraindicati.

TITOLO IV – LA RICERCA SCIENTIFICA

Art. 21 – Strutture di ricerca

1. Per la organizzazione e la gestione dell'attività di ricerca l'Università si articola in Dipartimenti. Altre strutture scientifiche possono essere costituite secondo quanto previsto negli articoli compresi nel presente titolo.

2. È garantita l'autonomia di organizzazione delle strutture in relazione ai loro compiti istituzionali nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto.

Art. 22 – Dipartimento

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo o convergenti interdisciplinarmente sul medesimo ambito tematico e dei relativi insegnamenti anche afferenti a più Facoltà.
Apposito Regolamento di Ateneo deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, precisa e determina la normativa per l'ordinamento dei Dipartimenti.
Spetta comunque al Senato Accademico prevedere le dimensioni minime ed i criteri per la definizione della omogeneità o della convergenza dei settori di ricerca.

2. Ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore i Dipartimenti promuovono e coordinano l'attività di ricerca e concorrono alle attività didattiche.
3. Ciascun professore e ricercatore opta per uno dei Dipartimenti dell'Ateneo in cui si svolge attività di ricerca attinente al suo settore disciplinare; opzioni diverse possono essere autorizzate di volta in volta dal Senato

Art. 21 – Strutture di ricerca

1. Per la organizzazione e la gestione dell'attività di ricerca l'Università si articola in Dipartimenti. Altre strutture scientifiche possono essere costituite secondo quanto previsto negli articoli compresi nel presente titolo.

1bis Il Dipartimento è la struttura organizzativa fondamentale per l'esercizio dell'attività di ricerca.

2. È garantita l'autonomia di organizzazione delle strutture in relazione ai loro compiti istituzionali nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto.

Art. 22 – Dipartimento

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo o convergenti interdisciplinarmente sul medesimo ambito tematico e dei relativi **settori scientifico-disciplinari** anche afferenti a più Facoltà.
Apposito Regolamento di Ateneo deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione precisa e determina la normativa per l'ordinamento dei Dipartimenti.
Spetta comunque al Senato Accademico prevedere le dimensioni minime ed i criteri per la definizione della omogeneità o della convergenza dei settori di ricerca.
2. Ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore i Dipartimenti promuovono e coordinano l'attività di ricerca e concorrono **alle attività formative relative ai corsi di dottorato di ricerca.**
3. Ciascun professore e ricercatore opta per uno dei Dipartimenti dell'Ateneo in cui si svolge attività di ricerca attinente al suo settore disciplinare; opzioni diverse possono essere autorizzate di volta in volta dal Senato

Accademico, sentito il Dipartimento al quale l'interessato intende afferire; la mancata opzione comporta l'assegnazione di ufficio da parte del Senato Accademico.

4. La costituzione di un Dipartimento è deliberata, anche su iniziativa di docenti interessati, dal Senato Accademico, in conformità del Regolamento di Ateneo di cui al comma 1; il Consiglio di Amministrazione provvede ad attribuire al Dipartimento le risorse finanziarie, di locali e di personale; in relazione alla disponibilità di tali risorse il Consiglio di Amministrazione può differirne l'attivazione. La medesima procedura è adottata per eventuali successive modifiche. La disattivazione dei Dipartimenti, anche su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o dei docenti interessati, è deliberata dal Senato Accademico secondo forme e procedure individuate nel Regolamento di cui al comma 1.

Art. 23 – Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.
2. Gli organi del Dipartimento esercitano le attribuzioni ad essi demandate dal presente statuto e da disposizioni legislative e regolamentari con esso non incompatibili. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo e di governo in materia di programmazione e coordinamento dell'attività di ricerca. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e presiede il Consiglio e la Giunta in relazione ad ogni loro competenza. La Giunta, oltre a coadiuvare il Direttore, può esercitare funzioni proprie del Consiglio del Dipartimento ad essa delegate con delibera assunta a maggioranza dei componenti dello stesso Consiglio.
3. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, nonché da una rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo, con modalità da definire nel

Accademico, sentito il Dipartimento al quale l'interessato intende afferire; la mancata opzione comporta l'assegnazione di ufficio da parte del Senato Accademico.

4. La costituzione di un Dipartimento è deliberata, anche su iniziativa di docenti interessati, dal Senato Accademico, in conformità del Regolamento di Ateneo di cui al comma 1; il Consiglio di Amministrazione provvede ad attribuire al Dipartimento le risorse finanziarie, di locali e di personale; in relazione alla disponibilità di tali risorse il Consiglio di Amministrazione può differirne l'attivazione. La medesima procedura è adottata per eventuali successive modifiche. La disattivazione dei Dipartimenti, anche su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o dei docenti interessati, è deliberata dal Senato Accademico secondo forme e procedure individuate nel Regolamento di cui al comma 1.

Art. 23 – Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.
2. Gli organi del Dipartimento esercitano le attribuzioni ad essi demandate dal presente statuto e da disposizioni legislative e regolamentari con esso non incompatibili. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo e di governo in materia di programmazione e coordinamento dell'attività di ricerca. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e presiede il Consiglio e la Giunta in relazione ad ogni loro competenza. La Giunta, oltre a coadiuvare il Direttore, può esercitare funzioni proprie del Consiglio del Dipartimento ad essa delegate con delibera assunta a maggioranza dei componenti dello stesso Consiglio.
3. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, nonché da una rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo, con modalità da definire nel

Regolamento di cui al precedente art. 22 comma 1, oltre che dal Segretario amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante. Il Consiglio di Dipartimento può prevedere la partecipazione di una rappresentanza degli studenti.

4. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento stesso; è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il Direttore può designare, fra i membri del Consiglio, un Vice-direttore che lo coadiuva e lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento.

5. La giunta è composta:

- a) dal Direttore che la presiede;
- b) da una rappresentanza paritetica di professori ordinari, associati e ricercatori eletti dalle rispettive componenti;
- c) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto dal personale afferente al Dipartimento tra i rappresentanti del Consiglio.

Parteciperà altresì alle sedute il Segretario Amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante e con voto consultivo.

I membri della Giunta durano in carica tre anni e possono essere eletti una sola volta consecutivamente.

Art. 24 – Autonomia del Dipartimento

1. Al Dipartimento è attribuita autonomia contabile, amministrativa e di spesa ai sensi del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità.
2. Il Consiglio di Dipartimento può dotarsi di un regolamento interno, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto.
3. Il Consiglio di Dipartimento con il regolamento di cui al comma precedente può prevedere norme specifiche riguardanti l'assetto organizzativo necessario per l'assolvimento dei compiti di ricerca e di

Regolamento di cui al precedente art. 22 comma 1, oltre che dal Segretario amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante. Il Consiglio di Dipartimento può prevedere la partecipazione di una rappresentanza degli studenti.

4. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento stesso; è nominato con decreto del Rettore e dura in carica **quattro** anni accademici e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il Direttore può designare, fra i membri del Consiglio, un Vice-direttore che lo coadiuva e lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento.

5. La giunta è composta:

- a) dal Direttore che la presiede;
- b) da una rappresentanza paritetica di professori ordinari, associati e ricercatori eletti dalle rispettive componenti;
- c) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto dal personale afferente al Dipartimento tra i rappresentanti del Consiglio.

Parteciperà altresì alle sedute il Segretario Amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante e con voto consultivo.

I membri della Giunta durano in carica **quattro** anni e possono essere eletti una sola volta consecutivamente.

Art. 24 – Autonomia del Dipartimento

1. Al Dipartimento è attribuita autonomia contabile, amministrativa e di spesa ai sensi del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità.
2. Il Consiglio di Dipartimento può dotarsi di un regolamento interno, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto.
3. Il Consiglio di Dipartimento con il regolamento di cui al comma precedente può prevedere norme specifiche riguardanti l'assetto organizzativo necessario per l'assolvimento dei compiti di ricerca e di

didattica connessi alle attività assistenziali prestate nell'ambito della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

didattica connessi alle attività assistenziali prestate nell'ambito della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Art. 24 bis – Collegi dei Direttori di Dipartimento

- 1. I Direttori dei Dipartimenti afferenti a ciascuna delle aree di ricerca definite all'art. 13 bis, comma 2, costituiscono i Collegi dei Direttori di Dipartimento di area, presieduti dal relativo rappresentante d'area, con compiti consultivi e di proposta al Senato Accademico sulle problematiche relative alle singole aree di ricerca. Il rappresentante d'area, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, convoca periodicamente il Collegio dei Direttori di Dipartimento di area.**
- 2. I Direttori dei Dipartimenti delle aree e i rappresentanti d'area costituiscono il Collegio dei Direttori di Dipartimento di Ateneo, presieduto dal Rettore, con compiti consultivi e di proposta sulle problematiche generali della ricerca. Il Rettore, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, convoca almeno una volta l'anno il Collegio dei Direttori di Dipartimento di Ateneo.**

Art. 25 – Centri Interdipartimentali di ricerca

1. Per attività di ricerca di rilevante impegno che si esplicano su progetti di durata pluriennale che coinvolgano l'impiego di grandi attrezzature e le attività di più Dipartimenti, il Senato Accademico può deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti stessi, verificata la disponibilità di personale, di locali e di risorse finanziarie, determina la data di attivazione del centro. La costituzione di centri può anche essere connessa alle attività di cui all'art. 6, comma 3 del presente Statuto.

Art. 25 – Centri Interdipartimentali di ricerca

1. Per attività di ricerca di rilevante impegno che si esplicano su progetti di durata pluriennale **che coinvolgano le attività di più Dipartimenti**, il Senato Accademico, **su proposta dei Dipartimenti interessati**, può deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti stessi, verificata la disponibilità di personale, di locali e di risorse finanziarie, determina la data di attivazione del centro. La costituzione di centri può anche essere connessa alle attività di cui all'art. 6, comma 3 del presente Statuto.

- | | |
|---|---|
| <p>2. Partecipano all'attività del centro, professori, ricercatori e personale tecnico appartenenti di norma ai Dipartimenti interessati.</p> <p>3. La delibera costitutiva indica la struttura organizzativa e le relative norme di funzionamento.</p> <p>4. Al centro, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere attribuite autonomia amministrativa, contabile e di spesa, secondo le previsioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.</p> <p>5. Le risorse necessarie per il funzionamento del centro dovranno essere garantite dai Dipartimenti che hanno promosso la costituzione del centro.</p> | <p>2. Partecipano all'attività del centro, professori, ricercatori e personale tecnico appartenenti di norma ai Dipartimenti interessati.</p> <p>3. Con apposito regolamento di Ateneo, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sono dettate le norme sulla organizzazione, il funzionamento, la valutazione, e la eventuale disattivazione dei Centri interdipartimentali di ricerca.</p> <p>4. Al centro, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere attribuite autonomia amministrativa, contabile e di spesa, secondo le previsioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.</p> <p>5. Le risorse necessarie per il funzionamento del centro dovranno essere garantite dai Dipartimenti che hanno promosso la costituzione del centro.</p> |
|---|---|

Art. 26 – Centri Interuniversitari di ricerca

Art. 26 – Centri Interuniversitari di ricerca

- | | |
|--|---|
| <p>1. Per attività di ricerca di rilevante impegno che si esplicino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Università il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico possono deliberare la costituzione di Centri interuniversitari di ricerca.</p> <p>2. Partecipano all'attività del centro i professori, i ricercatori ed i tecnici appartenenti alle Università interessate.</p> <p>3. La convenzione istitutiva indica la struttura organizzativa e le norme di funzionamento del centro e le relative competenze. Qualora la sede sia presso l'Università di Firenze, il centro è da considerarsi Unità amministrativa.</p> | <p>1. Per attività di ricerca di rilevante impegno che si esplicino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attività di più Università il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico possono deliberare la costituzione di Centri interuniversitari di ricerca.</p> <p>2. Partecipano all'attività del centro i professori, i ricercatori ed i tecnici appartenenti alle Università interessate.</p> <p>3. La convenzione istitutiva indica la struttura organizzativa, le norme sul funzionamento, le competenze, la valutazione e la eventuale disattivazione dei Centri.</p> |
|--|---|

3bis Qualora la sede sia presso l'Università di Firenze **al Centro, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere attribuite autonomia amministrativa, contabile e di spesa, secondo le previsioni del Regolamento per**

l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Per quanto concerne l'Università di Firenze, le risorse necessarie per il funzionamento del centro dovranno essere garantite dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione.
4. Per quanto concerne l'Università di Firenze, le risorse necessarie per il funzionamento del centro dovranno essere garantite dalle strutture che ne **abbiano** promosso la costituzione.

Art. 26 bis – Centri di ricerca di Ateneo

1. **Per attività di ricerca su tematiche coerenti con gli obiettivi strategici definiti dall'Ateneo, collegate alla formazione alla ricerca e al trasferimento dei risultati, su proposta di uno o più Dipartimenti o Facoltà ovvero di gruppi di studiosi, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione può deliberare la costituzione di Centri di ricerca di Ateneo.**
2. **Con apposito regolamento di Ateneo, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sono dettate le norme sulla costituzione, il funzionamento, la valutazione, e la eventuale disattivazione dei Centri di ricerca di Ateneo.**
3. **Ai Centri di ricerca di Ateneo è attribuita autonomia amministrativa, contabile e di spesa, secondo le previsioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.**

TITOLO V – ALTRE STRUTTURE DELL'ATENEO

Art. 27 – Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo, di cui fanno parte le Biblioteche, i fondi librari ed i centri di documentazione dell'Università di Firenze, provvede ad assicurare in forme coordinate e con adeguate strutture organizzative, l'accrescimento, la conservazione e la fruizione del patrimonio librario e documentale dell'Università, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica.

2. Con Regolamento di Ateneo, approvato dal

Art. 27 – Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo, di cui fanno parte le Biblioteche, i fondi librari ed i centri di documentazione dell'Università di Firenze, provvede ad assicurare in forme coordinate e con adeguate strutture organizzative, l'accrescimento, la conservazione e la fruizione del patrimonio librario e documentale dell'Università, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica.

2. Con Regolamento di Ateneo, approvato dal

Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, saranno definiti organi, modalità costitutive ed organizzative delle Biblioteche, dei fondi librari, dei centri di documentazione e di un organismo centrale cui è demandato il compito di sovrintendere ad una efficace gestione ed al coordinamento unitario del sistema bibliotecario, nonché alla sua organizzazione funzionale.

3. Nel rispetto dei principi dell'art. 97 della Costituzione e secondo i criteri di economicità, di funzionalità e di efficienza, il Regolamento di cui al comma precedente individua le strutture organizzative cui è attribuita l'autonomia amministrativa, contabile e di spesa.

Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, saranno definiti organi, modalità costitutive ed organizzative delle Biblioteche, dei fondi librari, dei centri di documentazione e di un organismo centrale cui è demandato il compito di sovrintendere ad una efficace gestione ed al coordinamento unitario del sistema bibliotecario, nonché alla sua organizzazione funzionale.

3. Nel rispetto dei principi dell'art. 97 della Costituzione e secondo i criteri di economicità, di funzionalità e di efficienza, il Regolamento di cui al comma precedente individua le strutture organizzative cui è attribuita l'autonomia amministrativa, contabile e di spesa.

Art. 27 bis – Sistema informatico di Ateneo

- 1. Il Sistema informatico di Ateneo provvede ad assicurare in modo coordinato il corretto funzionamento e lo sviluppo delle attività, infrastrutture e servizi informatici dell'Università, nonché il trattamento e la diffusione delle informazioni in esso gestite.**
- 2. Con Regolamento di Ateneo, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, saranno dettate disposizioni di carattere generale circa le modalità organizzative e di funzionamento del sistema e della struttura cui è demandato il compito di sovrintendere ad una efficace gestione ed al coordinamento unitario del sistema informatico ed informativo di Ateneo e di altre eventuali strutture che ne potranno far parte.**
- 3. Nel rispetto dei principi dell'art. 97 della Costituzione e secondo i criteri di economicità, di funzionalità e di efficienza, il Regolamento di cui al comma precedente dovrà comunque prevedere l'attribuzione dell'autonomia amministrativa, contabile e di spesa quanto meno per la struttura di coordinamento unitario del Sistema**

Art. 28 – Musei

1. I Musei provvedono alla raccolta, tutela, classificazione ed esposizione al pubblico, nonché allo studio dei beni di interesse storico, artistico e naturalistico dell'Ateneo i quali, per pregio e quantità, non possano essere considerati pertinenza di altre strutture didattiche e di ricerca.
2. Con regolamento di Ateneo, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, saranno dettate disposizioni di carattere generale circa le modalità di costituzione e funzionamento dei Musei.
3. Nel rispetto dei principi dell'art. 97 della Costituzione e secondo i criteri di economicità, di funzionalità e di efficienza, il Regolamento di cui al comma precedente dovrà comunque prevedere l'attribuzione dell'autonomia amministrativa, contabile e di spesa dei Musei.

Informatico di Ateneo.

Art. 28 – Musei

1. I Musei provvedono alla raccolta, tutela, classificazione ed esposizione al pubblico, nonché allo studio dei beni di interesse storico, artistico e naturalistico dell'Ateneo i quali, per pregio e quantità, non possano essere considerati pertinenza di altre strutture didattiche e di ricerca.
2. Con regolamento di Ateneo, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, saranno dettate disposizioni di carattere generale circa le modalità di costituzione e funzionamento dei Musei.
3. Nel rispetto dei principi dell'art. 97 della Costituzione e secondo i criteri di economicità, di funzionalità e di efficienza, il Regolamento di cui al comma precedente dovrà comunque prevedere l'attribuzione dell'autonomia amministrativa, contabile e di spesa dei Musei.

Art. 28 bis – Centri per la valorizzazione e lo studio di beni culturali

1. **Per attività di valorizzazione, di studio, ed eventualmente di formazione alla ricerca, relative a collezioni di reperti scientifici o di patrimoni librari ed archivistici che abbiano notevole interesse culturale, e che richiedano una gestione affidata ad apposita Unità amministrativa secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, può deliberare la costituzione di Centri di Ateneo per la valorizzazione e lo studio di beni culturali.**
2. **Con apposito regolamento di Ateneo, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sono dettate le norme sulla costituzione e il funzionamento dei Centri di Ateneo per la valorizzazione e lo studio di beni culturali, la cui istituzione è comunemente condizionata**

alla sussistenza di adeguate risorse.

Art. 29 – Centri

1. Per attività di supporto alla didattica ed alla ricerca, che abbiano carattere continuativo e che interessino l'Ateneo nel suo complesso o più strutture dello stesso, possono essere costituiti Centri di servizio le cui finalità specifiche saranno di volta in volta definite nell'atto costitutivo. L'Ateneo promuove altresì attività e Centri di servizio per la diffusione della cultura italiana.
2. La realizzazione delle strutture di cui al precedente comma potrà altresì avvenire in collaborazione con altre Università, Enti pubblici e privati anche mediante la costituzione di idonei organismi associativi.
3. Con regolamento di Ateneo, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, saranno dettate disposizioni circa le modalità di costituzione e funzionamento dei Centri di servizio.
4. Nel rispetto dei principi dell'art. 97 della Costituzione e secondo i criteri di economicità, di funzionalità e di efficienza, il Regolamento di cui al comma precedente dovrà comunque prevedere l'attribuzione dell'autonomia amministrativa, contabile e di spesa dei Centri di servizio.
5. Una o più Facoltà e/o Dipartimenti possono deliberare, con il consenso del Senato Accademico, l'istituzione di Centri di studi provvedendo alle risorse necessarie, e con la finalità di effettuare e promuovere ricerche e altre attività dirette a migliorare la didattica universitaria ed a sviluppare particolari settori della ricerca scientifica.
6. In casi eccezionali e con apposita e motivata deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, i Centri di studi di particolare rilevanza possono essere considerati Unità amministrative.

Art. 30 – Aziende

1. L'Università, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, con deliberazione

Art. 29 – Centri di servizio

- 1. Per l'organizzazione e la prestazione di servizi di supporto allo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e di gestione, che abbiano carattere continuativo, e interessino l'Ateneo nel suo complesso o più strutture dello stesso,** possono essere costituiti Centri di servizio le cui finalità specifiche saranno di volta in volta definite nell'atto costitutivo.
2. La realizzazione delle strutture di cui al precedente comma potrà altresì avvenire in collaborazione con altre Università, Enti pubblici e privati anche mediante la costituzione di idonei organismi associativi.
3. Con regolamento di Ateneo, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, saranno dettate disposizioni circa le modalità di costituzione e funzionamento dei Centri di servizio.
4. Nel rispetto dei principi dell'art. 97 della Costituzione e secondo i criteri di economicità, di funzionalità e di efficienza, il Regolamento di cui al comma precedente dovrà comunque prevedere l'attribuzione dell'autonomia amministrativa, contabile e di spesa dei Centri di servizio.

Art. 30 – Aziende

1. L'Università, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, con deliberazione

motivata del Consiglio di Amministrazione, può utilizzare il modello organizzativo di Azienda, secondo la disciplina da dettare nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità in ordine alla definizione dei fini strumentali ed ai profili finanziari e di bilancio.

2. A norma degli Artt. 4 e 6 del Decreto Legislativo 502 del 30/12/92 e del Decreto Legislativo 517 del 7/12/93, per ciò che attiene alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, l'Ateneo può istituire un Policlinico.
3. Le modalità organizzative e gestionali del Policlinico o dell'Azienda mista, nel rispetto dei fini istituzionali dell'Università, debbono garantire il principio della libertà e dell'autonomia della ricerca scientifica, della didattica e del necessario supporto assistenziale che può trovare riscontro nell'istituzione di strutture dipartimentali assistenziali o in altri modelli organizzativi sperimentali.
4. Qualora si intenda adottare il modello organizzativo del Policlinico la Facoltà di Medicina e Chirurgia proporrà le modifiche al presente Statuto necessarie ad individuare le strutture organizzative e gestionali del Policlinico, nel rispetto dei fini istituzionali. In tal caso, apposito regolamento, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, detterà disposizioni sulle modalità di costituzione e funzionamento del Policlinico.

motivata del Consiglio di Amministrazione, può utilizzare il modello organizzativo di Azienda, secondo la disciplina da dettare nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità in ordine alla definizione dei fini strumentali ed ai profili finanziari e di bilancio.

2. **La collaborazione fra Università e Servizio sanitario nazionale si realizza, nel rispetto dell'autonomia universitaria, in conformità alle previsioni della legislazione in materia.**

TITOLO V bis – ORGANI AUSILIARI

Art. 30 bis – Nucleo di valutazione di Ateneo

1. **Il Nucleo di valutazione di Ateneo ha i seguenti compiti:**
 - a) **valutare le attività didattiche e di ricerca e gli interventi per il diritto allo studio;**
 - b) **valutare la gestione amministrativa;**
 - c) **porre in essere ogni altra attività di valutazione richiesta dalla legislazione in materia di autonomia universitaria.**

2. Il Nucleo è composto come segue:
 - a) un membro designato d'intesa da Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, scelto tra esperti nel campo della valutazione, anche di provenienza non accademica, con funzioni di Presidente;
 - b) quattro membri designati dal Senato Accademico, di cui due professori dell'Università di Firenze, e due esterni scelti tra esperti nella valutazione delle attività didattiche e di ricerca;
 - c) quattro membri designati dal Consiglio di Amministrazione, di cui due professori dell'Università di Firenze, e due esterni scelti fra esperti in amministrazione pubblica, valutazione della qualità dei servizi pubblici, contabilità pubblica e valutazione dei bilanci.

3. Il Presidente e i membri del Nucleo sono nominati con decreto del Rettore, durano in carica quattro anni e non possono essere confermati.

4. Per la valutazione delle attività didattiche, di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio il Nucleo procede alla valutazione sulla base di indicatori stabiliti ogni triennio secondo i criteri generali deliberati dal Senato Accademico, sentito il Nucleo medesimo. Gli indicatori sono resi noti alle strutture e a tutti gli appartenenti all'Università. Per le attività didattiche saranno in ogni caso acquisite, garantendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti. Nella valutazione delle attività didattiche e di ricerca il Nucleo dovrà tener conto delle peculiarità proprie delle diverse aree di ricerca di cui all'art. 13 bis, comma 2.

5. Per la valutazione della gestione tecnica – amministrativa il Nucleo procede alla valutazione alla luce delle finalità indicate dalle norme e degli atti di indirizzo degli organi competenti, e sulla base di indicatori stabiliti ogni triennio secondo i

criteri generali deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Nucleo medesimo. Gli indicatori sono resi noti alle strutture e a tutti gli appartenenti all'Università.

- 6. I risultati delle attività del Nucleo sono resi pubblici mediante lo strumento più adeguato a garantirne la maggiore conoscibilità, e costituiscono elemento di considerazione da parte degli organi di governo e di direzione dell'Ateneo nell'assunzione delle decisioni di rispettiva competenza, anche ai fini della ripartizione delle risorse.**
- 7. Il Nucleo dispone di una adeguata struttura di supporto e di quant'altro necessario a garantirne l'autonomia operativa. Risponde esclusivamente agli organi centrali dell'Ateneo, cui periodicamente riferisce.**

Art. 30 ter – Comitato tecnico-amministrativo

- 1. Il Comitato tecnico-amministrativo, organo consultivo dell'Università, esprime pareri obbligatori in materia di:
 - a) atti normativi;
 - b) schemi di atti e di atti-tipo di carattere generale;
 - c) approvazione di progetti per interventi edilizi, di competenza del Consiglio di Amministrazione;
 - d) procedure espropriative;
 - e) valutazioni estimative.**
- 2. Il Comitato esprime inoltre parere obbligatorio sui reclami proposti, ai sensi del successivo art. , avverso provvedimenti amministrativi assunti dagli organi dell'Ateneo.**
- 3. Il Comitato esprime altresì pareri su tutte le questioni ad esso sottoposte dagli organi di governo dell'Ateneo e dai dirigenti.**
- 4. Il Comitato è composto da cinque membri effettivi, esperti nelle discipline giuridiche, amministrative ed economiche. Per i pareri di cui al comma 1, lettere c), d) ed**

e), il Comitato è integrato da due membri aggiunti esperti in materia edilizia ed estimativa.

5. I membri, effettivi ed aggiunti, del Comitato sono designati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta, a maggioranza dei due terzi dei presenti. Sono nominati con decreto del Rettore. Restano in carica quattro anni e non possono essere confermati.
6. Il Comitato, per questioni di particolare specificità tecnica, può sentire esperti del relativo settore.
7. Il Consiglio di Amministrazione disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, dotandolo di una adeguata struttura di supporto e di quant'altro necessario a garantirne indipendenza di giudizio e autonomia operativa.

TITOLO VI – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 31 – Organizzazione degli uffici

1. Gli Uffici dell'Unità Amministrativa Centrale, dei Poli e delle unità amministrative dotate di autonomia sono organizzati al fine di assicurare la migliore funzionalità delle attività didattiche e di ricerca, sono ordinati sulla base di atti organizzativi e secondo i criteri di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Gli uffici di cui al comma precedente sono ordinati secondo i criteri di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 32 – Personale tecnico-amministrativo

1. L'Università, nel rispetto del principio delle pari opportunità e delle norme che regolano lo stato giuridico del personale, opererà per la migliore utilizzazione delle capacità e delle professionalità di ciascuno, per una più efficiente organizzazione delle proprie

Art. 31 – Organizzazione degli uffici

1. Gli Uffici dell'Unità Amministrativa Centrale, dei Poli e delle unità amministrative dotate di autonomia sono organizzati al fine di assicurare la migliore funzionalità delle attività didattiche e di ricerca, sono ordinati sulla base di atti organizzativi e secondo i criteri di cui all'art. 2 comma 1 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 32 – Personale tecnico-amministrativo

1. L'Università, nel rispetto del principio delle pari opportunità e delle norme che regolano lo stato giuridico del personale, opererà per la migliore utilizzazione delle capacità e delle professionalità di ciascuno, per una più efficiente organizzazione delle proprie

strutture e per un servizio adeguato alle aspettative degli utenti.

2. Per i fini di cui al comma precedente l'Università:

- a) predispone piante organiche di Ateneo del personale tecnico ed amministrativo suddivise per singole Unità amministrative e con indicazione dei profili e delle qualifiche;
- b) assicura un periodico aggiornamento professionale del proprio personale;
- c) nel rispetto dello stato giuridico adotta criteri di trasparenza nella assegnazione degli incarichi di responsabilità dei diversi settori nei quali si articola l'Amministrazione;
- d) favorisce per il proprio personale la creazione di servizi sociali e di attività a scopo culturale, ricreativo e sportivo;
- e) valorizza le competenze e le capacità del proprio personale, anche ai fini della attribuzione degli incarichi di cui al comma successivo.

3. Il personale tecnico-amministrativo può ricevere dall'Amministrazione Universitaria incarichi che, in quanto rivestano carattere di notevole complessità tecnica od amministrativa o comportino l'assunzione di specifiche e personali responsabilità, nel rispetto degli specifici ambiti professionali e delle qualifiche di appartenenza, saranno incentivati anche sotto il profilo economico, nei limiti previsti dalle normative vigenti in quanto applicabili all'Università e tenuto conto dei principi in materia di pubblico impiego. Il Consiglio di Amministrazione detterà i criteri ed i limiti per l'attribuzione di tali incarichi.

4. Le materie previste nel presente articolo sono oggetto di trattativa con le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo in conformità alla legislazione vigente ed a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 33 – L'unità amministrativa centrale

1. È costituita l'Unità amministrativa centrale quale struttura di supporto tecnico ed

strutture e per un servizio adeguato alle aspettative degli utenti.

2. Per i fini di cui al comma precedente l'Università:

- a) predispone piante organiche di Ateneo del personale tecnico ed amministrativo suddivise per singole Unità amministrative e con indicazione dei profili e delle qualifiche;
- b) assicura un periodico aggiornamento professionale del proprio personale;
- c) nel rispetto dello stato giuridico adotta criteri di trasparenza nella assegnazione degli incarichi di responsabilità dei diversi settori nei quali si articola l'Amministrazione;
- d) favorisce per il proprio personale la creazione di servizi sociali e di attività a scopo culturale, ricreativo e sportivo;
- e) valorizza le competenze e le capacità del proprio personale, anche ai fini della attribuzione degli incarichi di cui al comma successivo.

3. Il personale tecnico-amministrativo può ricevere dall'Amministrazione Universitaria incarichi che, in quanto rivestano carattere di notevole complessità tecnica od amministrativa o comportino l'assunzione di specifiche e personali responsabilità, nel rispetto degli specifici ambiti professionali e delle qualifiche di appartenenza, saranno incentivati anche sotto il profilo economico, nei limiti previsti dalle normative vigenti in quanto applicabili all'Università e tenuto conto dei principi in materia di pubblico impiego. Il Consiglio di Amministrazione detterà i criteri ed i limiti per l'attribuzione di tali incarichi.

4. Le materie previste nel presente articolo sono oggetto di trattativa con le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo in conformità alla legislazione vigente ed a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 33 – L'unità amministrativa centrale

1. È costituita l'Unità amministrativa centrale quale struttura di supporto tecnico ed

amministrativo per gli organi di governo. Essa esercita inoltre una funzione di coordinamento, assistenza e vigilanza sull'azione amministrativa delle strutture dell'Università.

2. All'Unità amministrativa centrale in relazione al proprio funzionamento è attribuita autonomia contabile, amministrativa e di spesa ai sensi del Regolamento dell'Università di Firenze per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2 bis. Il Direttore Amministrativo è direttamente responsabile della gestione della Unità amministrativa centrale.

2 ter. Gli Uffici dell'Unità amministrativa centrale sono organizzati in Aree funzionali la cui responsabilità è affidata dal Direttore Amministrativo a un Dirigente.

3. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere conforme del Senato Accademico, sono costituiti i Poli per l'erogazione di servizi a supporto delle strutture di didattica e di ricerca al fine di rispondere alle esigenze di miglioramento funzionale e di decentramento territoriale e per realizzare un migliore livello di integrazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. La responsabilità della gestione delle attività del Polo è affidata dal Direttore Amministrativo a un Dirigente.

4. I Poli sono dotati di un proprio bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione ed hanno autonomia contabile e di spesa per l'esercizio delle proprie competenze ai sensi del precedente art. 31, comma 1. Ai Poli compete altresì la gestione delle procedure amministrativo-contabili in esecuzione delle decisioni di competenza delle strutture di didattica e ricerca afferenti, nonché la gestione di altre attività e servizi loro affidati da quest'ultime.

Il Rettore presenta il bilancio di previsione e il rendiconto finanziario del Polo al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

amministrativo per gli organi di governo. Essa esercita inoltre una funzione di coordinamento, assistenza e vigilanza sull'azione amministrativa delle strutture dell'Università.

2. All'Unità amministrativa centrale in relazione al proprio funzionamento è attribuita autonomia contabile, amministrativa e di spesa ai sensi del Regolamento dell'Università di Firenze per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2bis. Il Direttore Amministrativo è direttamente responsabile della gestione della Unità amministrativa centrale.

2ter. Gli Uffici dell'Unità amministrativa centrale sono organizzati in Aree funzionali la cui responsabilità è affidata dal Direttore Amministrativo a un Dirigente.

3. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere conforme del Senato Accademico, sono costituiti i Poli per l'erogazione di servizi a supporto delle strutture di didattica e di ricerca al fine di rispondere alle esigenze di miglioramento funzionale e di decentramento territoriale e per realizzare un migliore livello di integrazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. La responsabilità della gestione delle attività del Polo è affidata dal Direttore Amministrativo a un Dirigente.

4. I Poli sono dotati di un proprio bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione ed hanno autonomia contabile e di spesa per l'esercizio delle proprie competenze ai sensi del precedente art. 31, comma 1. Ai Poli compete altresì la gestione delle procedure amministrativo-contabili in esecuzione delle decisioni di competenza delle strutture di didattica e ricerca afferenti, nonché la gestione di altre attività e servizi loro affidati da quest'ultime.

Il Rettore presenta il bilancio di previsione e il rendiconto finanziario **di ciascun** Polo al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Art. 34 – Il Direttore Amministrativo

1. Le funzioni di Direttore Amministrativo sono attribuite, su proposta motivata del Rettore, dal Consiglio di Amministrazione per una durata non superiore a 4 anni a persona di comprovata competenza ed esperienza scelta tra dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche.
L'incarico viene conferito a maggioranza dei componenti il Consiglio e può essere rinnovato.
Il Consiglio di Amministrazione determina altresì il trattamento economico del Direttore Amministrativo.

2. Al Direttore Amministrativo spettano le seguenti attribuzioni:
 - a) cura la realizzazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi, così come definiti dagli organi di governo dell'Ateneo;
 - b) è titolare degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed esplica una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico amministrativo;
 - c) nomina, sentiti gli organi collegiali competenti delle rispettive strutture, i responsabili amministrativi e, ove previsti, i responsabili tecnici delle strutture;
 - d) definisce, in sede di contrattazione decentrata, le tipologie di orario di servizio;
 - e) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici ed adotta gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo;
 - f) esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dal presente Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e da disposizioni di legge.

Art. 34 – Il Direttore Amministrativo

1. Le funzioni di Direttore Amministrativo sono attribuite **dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione**, per una durata non superiore a 4 anni a persona di comprovata competenza ed esperienza scelta tra dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche.
L'incarico può essere rinnovato dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione, previa valutazione della attività svolta e dei risultati conseguiti. Il trattamento economico del Direttore Amministrativo è determinato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Al Direttore Amministrativo spettano le seguenti attribuzioni:
 - a) cura la realizzazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi, così come definiti dagli organi di governo dell'Ateneo, **nel rispetto delle direttive generali di gestione di cui all'art. 12 comma 2 lett. h) del presente Statuto;**
 - b) è titolare degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed esplica una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico amministrativo;
 - c) nomina, sentiti gli organi collegiali competenti delle rispettive strutture, i responsabili amministrativi e, ove previsti, i responsabili tecnici delle strutture;
 - d) definisce, in sede di contrattazione decentrata, le tipologie di orario di servizio;
 - e) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici ed adotta gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo;
 - f) **indirizza, coordina e controlla l'attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia o grave ritardo di questi;**
 - g) **attribuisce ai singoli dirigenti – sentendo, in relazione ai dirigenti di Polo i Presidi delle Facoltà e i Direttori dei Dipartimenti ad esso**

affidenti – gli incarichi e gli obiettivi che debbono perseguire, attribuendogli le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

- h) **promuove e resiste alle liti avvalendosi, di norma dell'Ufficio Legale d'Ateneo o dell'Avvocatura dello Stato o, ove autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, da avvocati del libero foro;**
- i) esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dal presente Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e da disposizioni di legge.

Spetta al Direttore Amministrativo, tenuto conto delle risorse finanziarie allocate e disponibili in bilancio, individuare, nel rispetto degli indirizzi strategici approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, il numero e la tipologia degli uffici di livello dirigenziale. Egli individua altresì le modalità di copertura dei medesimi uffici ed il trattamento economico spettante ai titolari degli stessi.

Art. 35 – Dirigenti

1. Nell'ambito dell'organizzazione dei servizi e degli uffici il Direttore Amministrativo assegna le funzioni dirigenziali.
2. Ai responsabili di funzioni dirigenziali, nell'ambito delle strutture cui sono preposti, spettano le seguenti attribuzioni:
 - a) provvedono alla gestione dei programmi e al raggiungimento degli obiettivi ad essi affidati dal Direttore Amministrativo adottando gli atti amministrativi conseguenti;
 - b) organizzano le risorse umane e strumentali assegnate;
 - c) verificano periodicamente i carichi di lavoro e la produttività;
 - d) individuano i responsabili del procedimento;
 - e) esercitano ogni altra attribuzione ad essi demandata dal presente Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e da disposizioni di legge in quanto non incompatibili con lo Statuto.

Art. 35 – Dirigenti

1. Nell'ambito dell'organizzazione dei servizi e degli uffici, **individuata dal Consiglio di Amministrazione**, il Direttore Amministrativo assegna le funzioni dirigenziali.
2. Ai responsabili di funzioni dirigenziali, nell'ambito delle strutture cui sono preposti, spettano le seguenti attribuzioni:
 - a) provvedono alla gestione dei programmi e al raggiungimento degli obiettivi ad essi affidati dal Direttore Amministrativo adottando gli atti amministrativi conseguenti;
 - b) organizzano le risorse umane e strumentali **loro** assegnate;
 - c) verificano periodicamente i carichi di lavoro e la produttività;
 - d) individuano i responsabili del procedimento;
 - e) esercitano ogni altra attribuzione ad essi demandata dal presente Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e da disposizioni di legge in quanto non incompatibili con lo Statuto.

3. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene secondo il disposto di cui all'art. 28 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. I bandi di concorso potranno, sulla base di appositi accordi, essere relativi anche a più Atenei.

Art. 36 – Responsabilità dirigenziali

1. Il Direttore Amministrativo ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati dagli organi di governo, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
2. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al Direttore Amministrativo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Nello stesso periodo il Direttore Amministrativo presenta al Rettore, e questi al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 37 – Atti di Competenza del Direttore Amministrativo e dei Dirigenti

1. Gli atti di competenza dei Dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte del Rettore se non per particolari motivi di necessità od urgenza, specificamente indicati nel

3. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene secondo **quanto previsto dal regolamento d'Ateneo per l'accesso alla qualifica di dirigente**. I bandi di concorso potranno, sulla base di appositi accordi, essere relativi anche a più Atenei.

Art. 36 – Responsabilità dirigenziali

1. Il Direttore Amministrativo ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati dagli organi di governo, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

2. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al Direttore Amministrativo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Nello stesso periodo il Direttore Amministrativo presenta al Rettore, e questi al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

3. 2 bis Il Direttore Amministrativo e i Dirigenti sono valutati annualmente, anche ai fini dell'accertamento delle responsabilità loro proprie, attraverso le procedure individuate da apposito regolamento.

4. 2 ter Il Rettore, il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico possono chiedere che la procedura di valutazione sia anticipata nel caso di evidente grave rischio di risultato negativo della gestione, o di grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite.

Art. 37 – Atti di Competenza del Direttore Amministrativo e dei Dirigenti

1. **Gli atti di competenza del Direttore Amministrativo e dei Dirigenti non sono avocabili da parte del Rettore.**

provvedimento di avocazione che dovrà essere comunicato al Consiglio di Amministrazione.

2. **1 bis In caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti di competenza del Direttore Amministrativo il Rettore può fissare un termine perentorio entro il quale lo stesso Direttore deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali, il Rettore può nominare, previa contestazione, un commissario ad acta, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.**

TITOLO VII – MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 38 – Attuazione ed adeguamento dello Statuto

1. Entro due anni dall'entrata in vigore dello Statuto il Rettore è tenuto a convocare in un'apposita seduta congiunta il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione per valutare il processo di attuazione dello Statuto e predisporre il suo eventuale adeguamento normativo, nonché eventuali modifiche od integrazioni che in tal senso si rendano necessarie.
2. Sulle modifiche od integrazioni di cui al comma precedente decidono Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione in una successiva seduta congiunta a maggioranza dei componenti, calcolata sul totale dei membri appartenenti ai due organi. Da tale procedimento sono escluse le norme di principio e le norme sulla elezione e sulla composizione degli organi.
3. Il procedimento di cui al comma precedente, nei limiti dal medesimo comma fissati, può essere attivato anche oltre il termine fissato al comma 1, per iniziativa del Rettore, o con deliberazione conforme del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, o per iniziativa dei soggetti di cui all'art. 39, comma 2, lettere

Art. 38 – Attuazione ed adeguamento dello Statuto

1. Entro due anni dall'entrata in vigore dello Statuto il Rettore è tenuto a convocare in un'apposita seduta congiunta il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione per valutare il processo di attuazione dello Statuto e predisporre il suo eventuale adeguamento normativo, nonché eventuali modifiche od integrazioni che in tal senso si rendano necessarie.
2. Sulle modifiche od integrazioni di cui al comma precedente decidono Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione in una successiva seduta congiunta a maggioranza dei componenti, calcolata sul totale dei membri appartenenti ai due organi. Da tale procedimento sono escluse le norme di principio e le norme sulla elezione e sulla composizione degli organi.
3. Il procedimento di cui al comma precedente, nei limiti dal medesimo comma fissati, può essere attivato anche oltre il termine fissato al comma 1, per iniziativa del Rettore, o con deliberazione conforme del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, o per iniziativa dei soggetti di cui all'art. 39, comma 2, lettere d)

d) ed e).

Art. 39 – Revisione dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto incidenti sulle materie di cui all'art. 38, comma 2 costituiscono revisione dello Statuto.
2. Possono assumere l'iniziativa della revisione dello Statuto:
 - a) il Rettore;
 - b) il Senato Accademico con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti;
 - c) il Consiglio di Amministrazione con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti;
 - d) la maggioranza delle Facoltà dell'Ateneo, con deliberazione dei rispettivi Consigli;
 - e) la maggioranza dei Dipartimenti dell'Ateneo, con deliberazione dei rispettivi Consigli.

3. Una volta assunta l'iniziativa della revisione, il Rettore è tenuto a convocare il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta. La revisione è decisa con la maggioranza dei 2/3 dei membri, calcolata sul totale dei membri appartenenti ai due organi, sentite le Facoltà ed i Dipartimenti dell'Ateneo.

4. Nella seduta congiunta, di cui al precedente comma 3, il Prorettore vicario ed il Direttore Amministrativo partecipano con voto consultivo.

ed e).

Art. 39 – Revisione dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto incidenti sulle materie di cui all'art. 50, comma 2 costituiscono revisione dello Statuto.
2. Possono assumere l'iniziativa della revisione dello Statuto:
 - a) il Rettore;
 - b) il Senato Accademico con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti;
 - c) il Consiglio di Amministrazione con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti;
 - d) la maggioranza delle Facoltà dell'Ateneo, con deliberazione dei rispettivi Consigli;
 - e) la maggioranza dei Dipartimenti dell'Ateneo, con deliberazione dei rispettivi Consigli.

3. Una volta assunta l'iniziativa della revisione, il Rettore è tenuto a convocare il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta. La revisione è decisa con la maggioranza dei 2/3 dei membri, calcolata sul totale dei membri appartenenti ai due organi, sentite le Facoltà ed i Dipartimenti dell'Ateneo.

4. Nella seduta congiunta, di cui al precedente comma 3, il Prorettore vicario ed il Direttore Amministrativo partecipano con voto consultivo.

TITOLO VIII – NORME FINALI

Art. 40 – Norme per le designazioni elettive

1. Le designazioni elettive previste dal presente Statuto avvengono con voto limitato. Ogni avente diritto potrà votare per un terzo dei nominativi da eleggere con arrotondamento all'unità superiore.
2. Fra candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulterà eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di

Art. 40 – Norme per le designazioni elettive

1. Le designazioni elettive previste dal presente Statuto avvengono con voto limitato. Ogni avente diritto potrà votare per un terzo dei nominativi da eleggere con arrotondamento all'unità superiore.
2. Fra candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulterà eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di

età.

3. Se non diversamente previsto dal presente Statuto la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto, salvo quanto previsto per le rappresentanze studentesche.
4. Tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico, salvo che non si provveda a sostituzioni per intervenuta vacanza del mandato. Nel caso di anticipata cessazione il neo-eletto resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del mandato.

età.

3. Se non diversamente previsto dal presente Statuto la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto, salvo quanto previsto per le rappresentanze studentesche.
4. **Ove non diversamente previsto**, tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico, salvo che non si provveda a sostituzioni per intervenuta vacanza del mandato.
5. **4 bis Per le elezioni degli studenti negli organi collegiali si applica quanto previsto dal precedente articolo 14 ter.**
6. **4 ter In caso di cessazione anticipata del mandato di membri di organi collegiali si provvede, entro sessanta giorni dalla data di cessazione, a nuove elezioni per la sostituzione. Il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.**
7. **4 quater In caso di cessazione anticipata del mandato dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali subentra, per il restante periodo del mandato interrotto, il primo dei non eletti che ne abbia titolo.**
8. **4 quinquies In caso di cessazione anticipata del mandato di Preside, Presidente di Corso di Laurea, Direttore di Dipartimento, o Direttore di altra struttura si provvede al rinnovo entro sessanta giorni dalla data di cessazione. Nel caso di dimissioni il dimissionario resta in carica fino all'avvenuta nomina del successore. Il mandato del neo eletto ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto per la rispettiva carica, aggiungendosi lo scorcio di anno accademico successivo all'elezione.**
9. **4 sexies Per il computo ai fini della non rieleggibilità, il mandato è computato solo se la durata dello stesso abbia superato la**

Art. 41 – Norme per il funzionamento degli organi

1. La mancata designazione od elezione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento salvo che il numero dei membri non designati o eletti sia superiore alla metà dei componenti dell'organo.
2. Gli organi statutari svolgono le funzioni loro affidate sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti; nell'eventuale periodo di proroga gli organi scaduti possono legittimamente adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.
3. I principi che regolano il funzionamento degli organi collegiali sono i seguenti:
 - a) gli aventi titolo devono essere convocati con modalità idonee a garantire la conoscenza, con congruo anticipo, degli argomenti da trattare;
 - b) la trattazione di argomenti non previsti dall'ordine del giorno di organi collegiali è consentita solo in caso di unanime riconoscimento della loro indifferibilità;
 - c) le sedute sono valide se vi partecipi almeno la maggioranza dei convocati, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto. Nel computo per determinare la maggioranza non sono considerati gli assenti giustificati; a tal fine per le adunanze dei Consigli di Facoltà, Consigli di Corso di laurea e di diploma, Scuole di specializzazione e Consigli di Dipartimento si tiene conto dei professori fuori ruolo solo se intervengono alle sedute;
 - d) le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente Statuto o nella legge; in caso di parità prevale il voto del Presidente;

metà di quello nominale.

Art. 41 – Norme per il funzionamento degli organi

1. La mancata designazione od elezione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento salvo che il numero dei membri non designati o eletti sia superiore alla metà dei componenti dell'organo.
2. Gli organi statutari svolgono le funzioni loro affidate sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti; nell'eventuale periodo di proroga gli organi scaduti possono legittimamente adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.
3. I principi che regolano il funzionamento degli organi collegiali sono i seguenti:
 - a) gli aventi titolo devono essere convocati con modalità idonee a garantire la conoscenza, con congruo anticipo, degli argomenti da trattare;
 - b) la trattazione di argomenti non previsti dall'ordine del giorno di organi collegiali è consentita solo in caso di unanime riconoscimento della loro indifferibilità;
 - c) le sedute sono valide se vi partecipi almeno la maggioranza dei convocati, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto. Nel computo per determinare la maggioranza non sono considerati gli assenti giustificati; a tal fine per le adunanze dei Consigli di Facoltà, Consigli di Corso di laurea e di diploma, Scuole di specializzazione e Consigli di Dipartimento si tiene conto dei professori fuori ruolo solo se intervengono alle sedute;
 - d) le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente Statuto o nella legge; in caso di parità prevale il voto del Presidente;

- e) le funzioni di segretario verbalizzante, salvo che non sia diversamente disposto dal presente Statuto, sono affidate dal Presidente, all'inizio della seduta, ad un membro del collegio;
- f) chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle adunanze dell'Organo di cui è membro elettivo o designato decade dal mandato;
- g) in caso di cessazione per qualsiasi causa dalla qualità di membro elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo; ove ciò non sia possibile si procederà a nuove elezioni entro novanta giorni dalla data di cessazione.

4. Nel caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Preside di Facoltà, Direttore di Dipartimento, Presidente di Corso di laurea e di diploma, si provvede al rinnovo entro novanta giorni dalla data di cessazione. In caso di dimissioni il dimissionario resta in carica fino all'avvenuta nomina del successore.

- e) le funzioni di segretario verbalizzante, salvo che non sia diversamente disposto dal presente Statuto, sono affidate dal Presidente, all'inizio della seduta, ad un membro del collegio;
- f) chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle adunanze dell'Organo di cui è membro elettivo o designato decade dal mandato.

Art. 41 bis – Reclami contro i provvedimenti amministrativi e contro il silenzio

1. **Ferma restando l'immediata ricorribilità in sede giurisdizionale, avverso qualsiasi provvedimento di un organo dell'Università, nonché avverso il silenzio, è ammesso reclamo all'organo che ha emanato il provvedimento o che abbia omesso di provvedere.**
2. **La decisione del reclamo è adottata previo parere del Comitato tecnico – amministrativo. Qualora l'organo competente a decidere sul reclamo ritenga di discostarsi dal parere del Comitato, il relativo provvedimento dovrà essere puntualmente motivato con indicazione delle ragioni che inducono a discostarsi dal parere.**
3. **La disciplina delle modalità di proposizione e decisione del reclamo si conformano a principi di semplicità,**

Art. 42 – Regolamenti di Ateneo previsti dal presente Statuto

1. I Regolamenti di Ateneo, previsti dal presente statuto, saranno approvati o modificati dagli organi ricostituiti, ai sensi del successivo art. 52, comma 1.

Art. 43 – Norma di richiamo

1. Ai fini del presente Statuto nella dizione “ricercatori” o “ricercatori confermati” si intendono compresi anche “gli assistenti di ruolo ad esaurimento”.

Art. 44 – Indennità e compensi

1. Il Consiglio di Amministrazione determina la misura delle indennità dovute per lo svolgimento delle funzioni di Rettore, Prorettori e responsabili di unità amministrative.
2. Il Consiglio di Amministrazione determina altresì la misura di eventuali indennità relative alla partecipazione agli organi

tempestività e trasparenza.

Art. 42 – Regolamenti di Ateneo previsti dal presente Statuto delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio

1. **I regolamenti delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio sono deliberati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti e sono emanati dal Rettore sentiti il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico.**
2. **Il Rettore, ove uno o entrambi i pareri di cui al comma precedente siano negativi, entro 30 giorni rinvia il regolamento al Consiglio della struttura che lo ha deliberato. Tale Consiglio potrà replicare entro i successivi 60 giorni.**
3. **Viste le controdeduzioni il Rettore:**
 - a) **ove si tratti di vizi di legittimità respinge il regolamento o singole disposizioni di esso;**
 - b) **ove si tratti di questioni di merito e il Consiglio della struttura abbia rideliberato con la maggioranza dei 3/5 dei componenti emana il regolamento.**
4. **Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai Regolamenti didattici dei corsi di studio, previsti dal Regolamento didattico di Ateneo.**

Art. 43 – Norma di richiamo

1. Ai fini del presente Statuto nella dizione “ricercatori” o “ricercatori confermati” si intendono compresi anche “gli assistenti di ruolo ad esaurimento”.

Art. 44 – Indennità e compensi

1. Il Consiglio di Amministrazione determina la misura delle indennità dovute per lo svolgimento delle funzioni di Rettore, Prorettori e responsabili di unità amministrative.
2. Il Consiglio di Amministrazione determina altresì la misura di eventuali indennità relative alla partecipazione agli organi

centrali di governo dell'Ateneo o all'espletamento di funzioni istituzionali previste dal presente Statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione determina infine la misura di eventuali compensi per attività svolta in commissioni o altri organismi, costituiti dagli organi centrali di governo dell'Ateneo.

Art. 45

1. Per materie non regolate dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo, e dalle leggi previste dall'art. 33 della Costituzione, sono fatte salve le disposizioni di legge in quanto operino espresso riferimento alle Università ed in quanto non incompatibili con le fonti normative sopracitate.

Art. 46 – Collegio dei revisori dei conti

1. Presso l'Università è costituito con decreto del Rettore il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da un numero di membri non superiore a cinque esterni all'Università, designati dal Consiglio di Amministrazione fra esperti di comprovata qualificazione, di cui la maggioranza è scelta tra iscritti all'albo dei revisori contabili. Il Collegio esercita il controllo amministrativo di regolarità contabile dell'Università secondo i principi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, in quanto applicabili all'Università e in conformità alle norme del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

centrali di governo dell'Ateneo o all'espletamento di funzioni istituzionali previste dal presente Statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione determina infine la misura di eventuali compensi per attività svolta in commissioni o altri organismi, costituiti dagli organi centrali di governo dell'Ateneo.

Art. 45

1. Per materie non regolate dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo, e dalle leggi previste dall'art. 33 della Costituzione, sono fatte salve le disposizioni di legge in quanto operino espresso riferimento alle Università ed in quanto non incompatibili con le fonti normative sopracitate.

Art. 46 – Collegio dei revisori dei conti

1. Presso l'Università è costituito con decreto del Rettore il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da un numero di membri non superiore a cinque esterni all'Università, designati dal Consiglio di Amministrazione fra esperti di comprovata qualificazione, di cui la maggioranza è scelta tra iscritti all'albo dei revisori contabili. Il Collegio esercita il controllo amministrativo di regolarità contabile dell'Università secondo i principi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, in quanto applicabili all'Università e in conformità alle norme del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 46 bis – Rettore emerito

1. **In considerazione dei meriti acquisiti e dell'impegno profuso nell'espletamento dell'incarico, il Senato Accademico può proporre il conferimento del titolo onorifico di Rettore emerito a chi abbia ricoperto la carica di Rettore dell'Università di Firenze.**

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE

Art. 47 – Strutture didattiche

Art. 47 – Strutture didattiche

1. Nelle more di adozione del Regolamento Didattico di Ateneo, le strutture didattiche, ed i relativi ordinamenti, sono quelle di cui alle disposizioni del Regio Decreto 14 ottobre 1926 n. 2406 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 48 – Dipartimenti e Centri interdipartimentali

1. I Dipartimenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono mantenuti nell'attuale configurazione, salvo che non si rendano necessarie modifiche al loro assetto in attuazione del regolamento di cui al comma 1 del precedente art. 22.
2. Sono mantenuti allo stesso modo i Centri interdipartimentali esistenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 49 – Biblioteche, Musei e Centri di servizio

1. Le Biblioteche, le sezioni del Museo di Storia Naturale ed i Centri di servizio a livello di Ateneo (Ce.S.I.T., Centro Didattico Televisivo, Centro Linguistico, Centro Agricolo sperimentale, Centro di Servizi Culturali per stranieri) sono mantenuti nell'attuale configurazione fino a che non si provvederà a dare attuazione ai Regolamenti di Ateneo, di cui ai precedenti articoli 27, 28 e 29. Fino alla stessa data le medesime strutture sono assoggettate, ai fini amministrativi e contabili, alle disposizioni di cui all'art. 65 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Firenze.

Art. 50 – Istituti

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto non possono essere costituiti nuovi Istituti.
2. Il complesso degli Istituti attualmente esistenti viene organizzato in Dipartimenti secondo la procedura di cui all'art. 22, comma 1 e sentiti i Consigli delle strutture interessate. I docenti e ricercatori afferenti agli Istituti esprimeranno l'opzione secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 3.

1. Nelle more di adozione del Regolamento Didattico di Ateneo, le strutture didattiche, ed i relativi ordinamenti, sono quelle di cui alle disposizioni del Regio Decreto 14 ottobre 1926 n. 2406 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 48 – Dipartimenti e Centri interdipartimentali

1. I Dipartimenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono mantenuti nell'attuale configurazione, salvo che non si rendano necessarie modifiche al loro assetto in attuazione del regolamento di cui al comma 1 del precedente art. 22.
2. Sono mantenuti allo stesso modo i Centri interdipartimentali esistenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 49 – Biblioteche, Musei e Centri di servizio

1. Le Biblioteche, le sezioni del Museo di Storia Naturale ed i Centri di servizio a livello di Ateneo (Ce.S.I.T., Centro Didattico Televisivo, Centro Linguistico, Centro Agricolo sperimentale, Centro di Servizi Culturali per stranieri) sono mantenuti nell'attuale configurazione fino a che non si provvederà a dare attuazione ai Regolamenti di Ateneo, di cui ai precedenti articoli 27, 27 bis, 28, 28 bis e 29. Fino alla stessa data le medesime strutture sono assoggettate, ai fini amministrativi e contabili, alle disposizioni di cui all'art. 65 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Firenze.

Art. 50 – Istituti

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto non possono essere costituiti nuovi Istituti.
2. Il complesso degli Istituti attualmente esistenti viene organizzato in Dipartimenti secondo la procedura di cui all'art. 22, comma 1 e sentiti i Consigli delle strutture interessate. I docenti e ricercatori afferenti agli Istituti esprimeranno l'opzione secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 3.

- | | |
|---|--|
| <p>3. La procedura di cui al comma precedente dovrà essere esperita nel termine di tre anni dalla data di approvazione del regolamento di cui all'art. 22, comma 1. Trascorso tale termine gli Istituti cesseranno di essere Unità amministrative.</p> | <p>3. La procedura di cui al comma precedente dovrà essere esperita nel termine di tre anni dalla data di approvazione del regolamento di cui all'art. 30, comma 1. Trascorso tale termine gli Istituti cesseranno di essere Unità amministrative.</p> |
| <p>4. Finché gli Istituti non saranno disattivati, i Consigli di Istituto avranno la composizione prevista per i Consigli di Dipartimento.</p> | <p>4. Finché gli Istituti non saranno disattivati, i Consigli di Istituto avranno la composizione prevista per i Consigli di Dipartimento.</p> |
| <p>5. Ai fini di cui al precedente art. 8, il Senato Accademico provvederà ad individuare gli Istituti afferenti a ciascuna delle aree, sentiti gli Istituti interessati.</p> | <p>5. Ai fini di cui al precedente art. 13 bis, comma 2, il Senato Accademico provvederà ad individuare gli Istituti afferenti a ciascuna delle aree, sentiti gli Istituti interessati.</p> |
| <p>6. Fino alla riorganizzazione degli Istituti in Dipartimenti, e comunque entro e non oltre il termine di cui al precedente comma 3, si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'art. 65 commi 1 e 2 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università di Firenze.</p> | <p>6. Fino alla riorganizzazione degli Istituti in Dipartimenti, e comunque entro e non oltre il termine di cui al precedente comma 3, si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'art. 65, commi 1 e 2 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università di Firenze.</p> |

Art. 51 – Altre strutture

1. I Centri interuniversitari di ricerca esistenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono mantenuti nell'attuale configurazione.
2. Ai medesimi centri, aventi sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Firenze e non assoggettati al regime amministrativo contabile dei Dipartimenti, si applicano le disposizioni transitorie di cui all'art. 65 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per non oltre 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. Trascorso detto termine, il Consiglio di Amministrazione, sentiti i centri interessati, delibera il loro eventuale mantenimento quali Unità amministrative autonome.
3. Alla disciplina di cui al precedente comma sono assoggettate tutte le Unità amministrative esistenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto e non indicate nei precedenti articoli, salvo quanto previsto per le Facoltà all'art. 17, comma 13.

Art. 51 – Altre strutture

1. I Centri interuniversitari di ricerca esistenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono mantenuti nell'attuale configurazione.
2. Ai medesimi centri, aventi sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Firenze e non assoggettati al regime amministrativo contabile dei Dipartimenti, si applicano le disposizioni transitorie di cui all'art. 65 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per non oltre 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. Trascorso detto termine, il Consiglio di Amministrazione, sentiti i centri interessati, delibera il loro eventuale mantenimento quali Unità amministrative autonome.
3. Alla disciplina di cui al precedente comma sono assoggettate tutte le Unità amministrative esistenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto e non indicate nei precedenti articoli, salvo quanto previsto per le Facoltà all'art. 17, comma 13.

Art. 52 – Elezioni degli organi

1. Entro dieci mesi dall'entrata in vigore dello Statuto si provvederà a rinnovare il Consiglio di Amministrazione ed a costituire il nuovo Senato Accademico.

La componente studentesca, di cui all'art. 14 comma 2, è in via transitoria, eletta dai rappresentanti degli studenti presenti nei Consigli di Facoltà fra gli studenti che già fanno parte del Consiglio di Amministrazione a seguito dell'ultima tornata elettorale.

2. Il Rettore, i Presidi, i Presidenti dei Consigli di corso di laurea e di diploma e i Direttori delle Unità amministrative in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, mantengono l'incarico fino alla scadenza del mandato.

Art. 53 – Commissione di Ateneo

1. La Commissione di Ateneo continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla costituzione del Senato Accademico, nella composizione prevista dal presente statuto, il quale ne assume tutte le funzioni.

Art. 54 – Direttore amministrativo

1. Il Consiglio di Amministrazione, ricostituito nella composizione prevista dal presente Statuto, provvede entro sei mesi dal suo insediamento alla attribuzione delle funzioni di Direttore Amministrativo ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera g). Fino a tale data le medesime funzioni continuano ad essere svolte dal Direttore Amministrativo in carica.

Art. 55

1. Trascorsi due anni dalla entrata in vigore del presente Statuto, il Rettore procederà, nei successivi trenta giorni, ad indire le elezioni di un organo straordinario di revisione che avrà la stessa composizione del Senato Accademico Integrato, determinata ai sensi dell'art. 16 della legge 168/89.
2. Tale organo, che delibererà a maggioranza assoluta degli aventi diritto solo l'approvazione finale, ha competenza

Art. 52 – Elezioni degli organi

1. Entro dieci mesi dall'entrata in vigore dello Statuto si provvederà a rinnovare il Consiglio di Amministrazione ed a costituire il nuovo Senato Accademico.

La componente studentesca, di cui all'art. 14 bis comma 1, è in via transitoria, eletta dai rappresentanti degli studenti presenti nei Consigli di Facoltà fra gli studenti che già fanno parte del Consiglio di Amministrazione a seguito dell'ultima tornata elettorale.

2. Il Rettore, i Presidi, i Presidenti dei Consigli di corso di laurea e di diploma e i Direttori delle Unità amministrative in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, mantengono l'incarico fino alla scadenza del mandato.

Art. 53 – Commissione di Ateneo

1. La Commissione di Ateneo continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla costituzione del Senato Accademico, nella composizione prevista dal presente statuto, il quale ne assume tutte le funzioni.

Art. 54 – Direttore amministrativo

1. Il Consiglio di Amministrazione, ricostituito nella composizione prevista dal presente Statuto, provvede entro sei mesi dal suo insediamento alla attribuzione delle funzioni di Direttore Amministrativo ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera g). Fino a tale data le medesime funzioni continuano ad essere svolte dal Direttore Amministrativo in carica.

Art. 55

1. Trascorsi due anni dalla entrata in vigore del presente Statuto, il Rettore procederà, nei successivi trenta giorni, ad indire le elezioni di un organo straordinario di revisione che avrà la stessa composizione del Senato Accademico Integrato, determinata ai sensi dell'art. 16 della legge 168/89.
2. Tale organo, che delibererà a maggioranza assoluta degli aventi diritto solo l'approvazione finale, ha competenza

esclusivamente per le modifiche delle norme comprese nel Titolo II dello Statuto e dell'art. 17 e per quelle modifiche che possano in futuro rendersi necessarie in conseguenza della devoluzione agli Atenei di competenze relative allo stato giuridico e/o al trattamento economico del personale docente e tecnico-amministrativo. Per tali ultime modifiche l'organo di revisione straordinario può essere convocato anche prima del termine previsto dal comma 1.

3. L'organo straordinario di revisione si scioglierà comunque trascorso un anno dalla sua convocazione.
Mentre opera l'organo straordinario di revisione, per le norme comprese nel Titolo II dello Statuto e per l'art. 27 non può essere avviata la revisione di cui all'art. 39 dello Statuto.

Art. 56

1. Nel corso della procedura di revisione dello Statuto, avviata con la delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta del 25 febbraio 2005, e nelle more della conclusione del relativo iter, il Rettore può essere eletto per una terza volta consecutiva in deroga alle previsioni sul limite dei due mandati.

esclusivamente per le modifiche delle norme comprese nel Titolo II dello Statuto e dell'art. 17 e per quelle modifiche che possano in futuro rendersi necessarie in conseguenza della devoluzione agli Atenei di competenze relative allo stato giuridico e/o al trattamento economico del personale docente e tecnico-amministrativo. Per tali ultime modifiche l'organo di revisione straordinario può essere convocato anche prima del termine previsto dal comma 1.

3. L'organo straordinario di revisione si scioglierà comunque trascorso un anno dalla sua convocazione.
Mentre opera l'organo straordinario di revisione, per le norme comprese nel Titolo II dello Statuto e per l'art. 27 non può essere avviata la revisione di cui all'art. 39 dello Statuto.

Art. 56

1. Nel corso della procedura di revisione dello Statuto, avviata con la delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta del 25 febbraio 2005, e nelle more della conclusione del relativo iter, il Rettore può essere eletto per una terza volta consecutiva in deroga alle previsioni sul limite dei due mandati.